

BOZZE DI STAMPA

22 luglio 2010

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)

ORDINI DEL GIORNO

G100

DE LILLO

Il Senato,

premesso che:

in Italia il numero chiuso è regolato dalla legge 264/99; una legge nata in risposta ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1998 (sentenza 383, 27 novembre 1998), con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia,

esistono due tipologie di numero chiuso. La prima stabilisce che sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (art. 1, com. 1, lett. *a*) e ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (art. 1, com. 1, lett. *b*) e «ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso» (lett. *e*). La seconda stabilisce che sono organizzati a livello di Atenei da parte delle singole università per gli accessi a quei corsi in cui si prevede «l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio» (art. 2, com. 2 lett. *a*) o «l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo» (lett. *b*);

il numero di posti per quei corsi regolati nazionalmente (art. 1), è determinato dal Ministero «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (art. 3, com. 1, lett. a),

durante i primi giorni di settembre, si svolgono ogni anno in tutta Italia, i test di ammissione per l'accesso alle facoltà a numero chiuso delle Università Italiane, che interessano centinaia di migliaia di giovani; una vera e propria lotteria del numero chiuso che decreta quali studenti potranno accedere ai corsi di studio desiderati;

i giovani, purtroppo, sono costretti a giocare le proprie aspirazioni e i loro obiettivi marcando con la matita delle crocette su un foglio, come al superenalotto. Un gioco molto rischioso che mette in palio l'accesso agli studi universitari e quindi la possibilità di una carriera professionale, la possibilità di un futuro lavorativo che si annuncia in modo sempre più difficile per le nuove generazioni di giovani;

il numero chiuso, oltre a definire la quantità di studenti per una Università che meglio dovrà preparare i professionisti di domani, serve anche a programmare il numero di laureati, in funzione di quelle che saranno le future richieste provenienti dal mercato del lavoro. Purtroppo, nella realtà, i test di ammissione universitaria diventano molto spesso notizie di cronaca, atti di denuncia, oggetti di ricorsi, di episodi scandalistici e quant'altro;

insomma, il test d'ingresso più che testare le capacità degli studenti e la loro determinazione, ne testa soltanto la fortuna ed un mero nozionismo, non tenendo conto del curriculum di studi, del voto di maturità, né di valutazioni psico-attitudinali, né infine valuta pienamente la cultura generale come come potrebbe emergere da più prove scritte e orali;

ogni anno ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, l'esame di ammissione fa emergere quanto non sia più affidabile lo strumento del numero chiuso come metodo di selezione del merito. Le famiglie, gli studenti e le varie Associazioni degli Universitari ritengono che non si possa ignorare l'inaffidabilità dei test d'ingresso a valutare le conoscenze di uno studente, la cui preparazione dovrebbe essere valutata durante la sua carriera accademica e non troncata fin dagli inizi delle sue aspirazioni;

sicché il «Numero Chiuso» è e rimane uno strumento aprioristico che nega l'accesso al sapere. È risaputo, infatti, che il numero programmato ha effetti devastanti sulla carriera formativa e sulle aspettative di futuro delle persone, è dannoso perché non valorizza il merito e le capacità, trattandosi di uno strumento aleatorio e spesso non in grado di rilevare e le vere attitudini dello studente. È infine uno strumento viziato, come dimostrano i continui errori nella stesura dei test che annualmente emergono a prove finite scatenando ricorsi e lunghe battaglie legali,

in particolare sottolineato che:

moltissimi sono stati i ricorsi al Tar del Lazio per i test di ammissione di Medicina e Chirurgia sbagliati;

dopo la denuncia della Consulcesi e del Codacons – lo stesso ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha ammesso errori nella prova

di ingresso per la facoltà di Medicina e Chirurgia – vi è nel nostro Paese la necessità di ripensare il sistema universitario in chiave maggiormente inclusiva, con pari opportunità di accesso e una vera valorizzazione del merito,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative appropriate a risolvere – attraverso una nuova regolamentazione della legge – le incongruenze tra diritto allo studio e test d'ingresso, o rimodulando le prove d'ingresso e valutando in maniera approfondita le qualità e le capacità psico-attitudinali, culturali e il curriculum studi del soggetto, oppure introducendo rigidi criteri selettivi nel corso dell'avanzamento degli studi che superino il blocco iniziale.

G101

BEVILACQUA

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 508 del 1999, di riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha di fatto iniziato a produrre i suoi effetti a decorrere dall'anno accademico 2000/2001;

nel disciplinare i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare relativa agli assetti organizzativi delle Istituzioni, il D.P.R. n. 132 del 2003 ha previsto la procedura elettiva per lo svolgimento delle funzioni di Direzione;

prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento, il Direttore era assunto con nomina conferita dal Ministro (D.lgs. 297/1994) e che allo stato, circa 20 Direttori, già in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1999, hanno svolto successivamente due mandati elettivi consecutivi;

per effetto del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi le Istituzioni verrebbero private, in un momento di profonda trasformazione e riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, di una comprovata esperienza, che ha assicurato sia la salvaguardia della tradizione storica, sia l'avvio di una sperimentazione correlata alla innovazione e all'evoluzione dei linguaggi artistici;

tale fase di sperimentazione necessita di un consolidamento a regime per l'attuazione dei nuovi ordinamenti;

tale situazione va riferita anche alle cariche di Presidente e di componente dei consigli accademici,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee affinché gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, Presidente e di componente del Consiglio ac-

cademico, già svolti o in corso, non siano computati ai fini del limite temporale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 132/2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'adozione del Regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento.

G102

DE FEO

Il Senato,

considerato che le continue riduzioni di finanziamenti al settore dell'università stanno rendendo sempre più difficile garantire il normale funzionamento degli atenei;

tenuto conto che, per il prossimo anno accademico, vi è il concreto rischio che diversi corsi di studio non possano essere attivati per mancanza di fondi,

impegna il Governo:

a ripristinare, nella prossima manovra finanziaria, le risorse necessarie per il comparto, pari ad almeno 1,3 miliardi di euro per il 2011;

a prevedere una deroga al blocco del *turn over*, da ultimo disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, a favore del personale docente e ricercatore universitario.

G103

STIFFONI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, fra i principi ispiratori della riforma, prevede, al comma 3, che per gli studenti capaci e meritevoli il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio universitario e la valorizzazione del merito;

il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato riordinato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università agli istituti che ne fanno parte, fra cui i Conservatori di musica, per l'accesso ai quali ha disposto altresì l'obbligatorietà del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

seguendo il dettato legislativo, i giovani che si vogliono avvicinare alla musica sin dalla scuola primaria e/o secondaria non avrebbero stimoli sufficienti nel proseguo della loro educazione musicale, poiché il disposto

legislativo, se attuato compiuta mente, non prevede la possibilità per gli stessi di poter accedere come privatisti agli esami di conservatorio;

il talento musicale, innato o stimolato dall'applicazione e dallo studio, è visibile in età precoce ed in ogni caso ben prima il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

né è altresì da sottovalutare quanto la formazione e l'espressione musicale sia utile ai giovani, non solo a livello scolastico. ma anche e soprattutto per la loro crescita intellettuale, emotiva, psicologica e comunicativo-relazionale;

l'articolo 5 del provvedimento in esame, al comma 5, prevede come principio direttivo per l'emanazione dei successivi decreti legislativi, anche quello di garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario,

impegna il Governo:

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, la garanzia per i giovani musicisti, in virtù proprio del loro particolare percorso formativo, di poter sostenere come privatisti gli esami previsti dai corsi delle Scuole di alta formazione e specializzazione, anche se non in possesso del diploma di scuola media superiore.

G104

BOLDI, ADERENTI

Il Senato,

premesso che:

l'accesso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università dello Stato italiano è disciplinato dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;

il DPCM 24 maggio 2001 stabilisce che il numero di immatricolazioni debba essere determinato sulla base della concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università;

la programmazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie disposta per l'anno accademico 2009-2010 è risultata insoddisfacente rispetto al fabbisogno del servizio sanitario nazionale;

ai fini della predetta programmazione, con i decreti ministeriali rispettivamente del 3 e del 6 luglio 2009, è stata accolta l'offerta formativa deliberata a suo tempo dagli organi accademici di ciascun Ateneo;

in particolare, alcuni Atenei, al fine di non alterare la qualità formativa, avrebbero previsto un aumento dell'offerta formativa entro il limite del 10 per cento per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e di almeno un 10 per cento per il corso in Infermieristica, nonché un esiguo incremento (così come proposto da un numero limitato di Atenei) per il corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche,

in particolare:

relativamente al corso in Medicina e Chirurgia, l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009, ha rideterminato il numero dei posti disponibili di livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, incrementandolo in 26 sedi universitarie da 8.075 a 8.508, rispetto agli 8.090 indicati dalle Regioni e Province Autonome, in sede di Accordo Stato-Regione;

relativamente al corso in Infermieristica, i dati acquisiti in vista dell'Accordo Stato-Regioni, rilevano una esigenza del servizio sanitario nazionale pari a 19.669 con una carenza pertanto di 4.760 posti rispetto all'avvenuta programmazione;

per quanto attiene infine al corso di laurea in tecniche audioprotesiche l'esigenza risulta pari a 415, pertanto, con una carenza sul territorio nazionale di 183 posti,

visto che:

l'esame dei dati rilevati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, evidenzerebbero che l'offerta potenziale formativa di tutti gli Atenei è inferiore al fabbisogno di medici rilevato attraverso i dati delle Regioni, che indicherebbero per esempio un numero di posti pari a 8.850 per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di accordo Stato-Regioni, avrebbe difatti ipotizzato (attraverso anche uno studio condotto dall'ex Preside della Facoltà di Milano, Prof. Coggi e relativo ad una proiezione fino al 2020) una grave carenza di medici già a partire dal 2012, per effetto di pensionamenti, col rischio di incidere sulla domanda dei medici e conseguentemente di specialisti a livello territoriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che, nel rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio 24 maggio 2001, possa essere ampliata l'offerta formativa per l'anno accademico 2010-2011, in modo che l'esigenza del servizio sanitario nazionale possa essere completamente soddisfatta a livello territoriale.

G105

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Il Senato,

considerato che, all'urgenza di una riforma legislativa del sistema universitario, deve fare riscontro alla disponibilità di risorse commisurate ai fabbisogni effettivi e non più oltre comprimibili del comparto, pena il suo inevitabile collasso;

tenuto conto della situazione che si sta determinando in molti atenei, dove si prospetta il rischio che una parte anche consistente degli insegnamenti previsti per il prossimo anno accademico possa non trovare adeguata copertura didattica mettendo a repentaglio l'attivazione di interi corsi di studio;

manifestata preoccupazione per le condizioni e le prospettive del sistema universitario italiano, ancora privo di indicazioni circa l'indispensabile recupero dei tagli finanziari previsti per il 2011;

impegna il Governo

a ripristinare, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per il comparto, per un importo stimato pari a 1,3 miliardi di euro per il 2011, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno accademico, di superare l'attuale grave crisi finanziaria del settore e di assicurare l'efficace implementazione della riforma.

G106

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1905, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», elenca tra i principi ispiratori una riforma dell'università imperniata sul riconoscimento del merito, merito relativo sia alle procedure di reclutamento, progressione di carriera del personale sia per quanto riguarda l'attribuzione di una parte dei finanziamenti pubblici, nonché sull'introduzione di rigorosi criteri di contabilità e di pianificazione economico-finanziaria ai fini della programmazione e del controllo della spesa;

considerato che una riforma che affronti alla radice questioni intorno al merito necessita di un ampio e pubblico dibattito che faccia tesoro del contributo di tutte le parti interessate e in ultima istanza anche le esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato infine che nella proposta in esame mancano interventi sostanziali, volti a garantire una riforma che possa realmente dirsi meritocratica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per l'istituzione e l'erogazione – cadenzata nel tempo con regolarità – di un fondo premiale straordinario aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartirsi in base al merito, di entità tale da risultare di effettivo stimolo al miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. Tale fondo, quantificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrerà nell'ambito delle politiche di sviluppo del Paese e potrà, di conseguenza, essere modulato in maniera differenziata sulle diverse aree scientifico-disciplinari secondo precise strategie di investimento;

ad agire per l'individuazione dei dipartimenti universitari, e non già degli atenei, destinatari delle quote del fondo premiale, essendo i dipartimenti i luoghi preposti allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché di afferenza del personale docente. In questo modo si eviterà che un dipartimento meritevole, ma operante in un ateneo complessivamente mediocre, venga penalizzato, e viceversa;

ad agire per l'attribuzione di una quota non trascurabile del fondo premiale ai docenti afferenti al dipartimento che beneficia del fondo stesso in forma di «premio di produzione» sulla base della valutazione delle performance individuali. Tale intervento è volto a incentivare e responsabilizzare coloro che svolgono in prima persona attività didattiche e di ricerca;

a rivedere le procedure di reclutamento previste dal dd1905 con procedure di reclutamento gestite autonomamente dai singoli dipartimenti – nell'ambito della programmazione di ateneo – secondo le esigenze di copertura delle posizioni di docente o ricercatore con specifici profili e competenze – profili e competenze che spesso trascendono le aree disciplinari o concorsuali. Le procedure in oggetto dovranno essere trasparenti e regolamentate nel rispetto di alcuni vincoli imprescindibili, quali la pubblicità degli atti e l'individuazione di linee guida internazionalmente riconosciute;

a responsabilizzare l'utenza al fine di favorirne il coinvolgimento attivo nel processo di costituzione e riequilibrio delle dinamiche meritocratiche attraverso la scelta ponderata della sede universitaria presso cui iscriversi sulla base dei medesimi criteri di valutazione del merito adottati in sede ministeriale per la ripartizione del fondo premiale. Tale coinvolgimento incentiverebbe le strutture universitarie a perseguire uno status pubblicamente riconosciuto, che fungerebbe da attrattore di un numero crescente di studenti;

a tal fine impegna il Governo a prendere ogni iniziativa necessaria per:

la liberalizzazione delle tasse universitarie. Ogni sede deve poter determinare, secondo il proprio *status* e i propri obiettivi, nonché il «valore di mercato» dei percorsi formativi che offre all'utenza;

arrivare all'abolizione del «valore legale del titolo di studio», che attualmente conferisce all'utente l'illusione di uguaglianza di preparazione indifferentemente dall'università in cui si è conseguito il titolo. Solo abo-

lendo il valore legale del titolo di studio si potrà infatti mettere a fuoco la valenza intrinseca del percorso formativo, e non già quella del titolo in sé, favorendo e incentivando le strutture accademiche di qualità a scapito di quelle che si fossero male attrezzate per il conseguimento dei propri fini.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.300

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione» con le seguenti: «Le Università sono sedi pubbliche di libera formazione e libera ricerca».

1.301

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1 sostituire Le Parole: «sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza» con le seguenti: «sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».

1.302

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"», con le seguenti: «Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli organizzativi e funzionali. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti».

1.303

MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche sperimentando» fino alla fine del comma con le seguenti: «Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

1.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo le parole: «organizzativi e funzionali» aggiungere le seguenti: «relativi anche al reclutamento del personale e dello stesso stato giuridico».

1.19

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"».

1.305

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, in armonia con le competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli; anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo».

1.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e valorizzare il merito, garantisce la concreta realizzazione del diritto allo studio, fino alla conclusione dei percorsi formativi, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato».

1.307

DE LILLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero determina, in armonia con le competenze delle Regioni, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio universitario».

1.308

BASTICO, ADAMO

Al comma 3, sostituire la parola: «ma» con la seguente: «ancorchè».

1.309

PISTORIO

Al comma 3 sostituire le parole da: «il Ministero prevede» fino a: «valorizzazione del merito» con le seguenti: «il Ministero, in armonia con le competenze delle Regioni, punta a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo».

1.310

BASTICO, ADAMO

Al comma 3, sostituire le parole: «in armonia con le» con le seguenti: «nel rispetto delle».

1.311

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche a seguito di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta del corso di laurea».

1.312

DE LILLO

Al comma 4, dopo le parole: «per il sistema e le sue componenti» inserire le seguenti: «definendo anche per ciascun corso di laurea il programma didattico degli esami "fondamentali" che dovranno rappresentare almeno il 70 per cento dei crediti acquisiti per gli esami medesimi».

1.313

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 4, sostituire le parole: «coesione territoriale del Paese» con le seguenti: «coesione nazionale».

1.38

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, ROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici

modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

1.314

D'ALIA, BIANCHI

Sopprimere il comma 5.

1.315

PICCIONI, ASCIUTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «su base regionale».

1.316

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 5, sostituire le parole: «delle performance» con le seguenti: «dei risultati».

1.317

CERUTI, RUSCONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

Conseguentemente:

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: «anche sperimentando» fino alla fine del comma.

All'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: «in relazione all'assunzione» con le seguenti: «la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca».

All'articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al Fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 5-bis comma 12».

1.318

PISTORIO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le singole università che rispettino i requisiti di valutazione e di equilibrio di bilanci, possono sperimentare forme organizzative più flessibili».

1.0.1

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento».

1.0.300

D'ALIA, BIANCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Abolizione del valore legale della laurea)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo avente come oggetto l'abolizione del valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;

b) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento in materia di accesso alle professioni ed agli impieghi pubblici;

c) previsione di rigidi meccanismi di accertamento delle competenze per l'accesso alle professioni;

d) previsione di accesso automatico alle professioni per coloro che abbiano conseguito il diploma presso una delle Scuole di altissima formazione universitaria che il Governo, per la valorizzazione delle eccellenze, è delegato ad istituire con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione».

1.0.302

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possono stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è

richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della costituzione».

1.0.301

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione».

1.0.303

BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITORIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo di finanziamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*)», della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali Assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

2.1

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1».

2.212

Mariapia GARAVAGLIA, VITIORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:».

2.213

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, alea, dopo le parole: «università statali», inserire le seguenti: «non statali e telematiche».

2.300

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GATTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo le parole: «università statali» aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

2.214

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.215

BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.301

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'Università, della funzione di proposta della programmazione strategica triennale di Ateneo, dell'alta vigilanza sulle infrastrutture dell'università, del dovere di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, del dovere di curare il perseguimento della missione istituzionale dell'università, della cura dei rapporti con enti e istituzioni e ogni altra funzione attribuita dalla legge.».

2.302

VITA, BASTICO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

2) al comma 1, dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

«*d-bis*) il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono alloro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»;

3) al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» *inserire le seguenti*: «delle funzioni di indirizzo strategico»;

4) al comma 1, lettera *e*) dopo le parole: «previo parere» *sopprimere la parola*: «favorevole»;

5) al comma 1, lettera *f*) sostituire le parole «docenti di ruolo» *con le seguenti*: «professori universitari»;

6) al comma 1, sostituire la lettera *h*) con la seguente:

«*h*) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *m*) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera *c*);«;

7) al comma 1, sostituire la lettera *i*) con la seguente:

«*i*) il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera *d-bis*). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;

8) al comma 2, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;

2.303

D'ALIA, BIANCHI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera *c*) con la seguente:

«*c*) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

b) al comma 1, alla lettera *e*) dopo le parole: «ad esprimere parere» *inserire la seguente «vincolante»;*

c) al comma 1, alla lettera *f*) sostituire le parole: «con docenti di ruolo» *con le seguenti «con professori universitari»;*

d) al comma 1, alla lettera *h*), sopprimere le parole: «della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi» *e dopo le parole: «della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari» inserire le seguenti: «a tempo determinato e del ruolo a esaurimento»;*

e) al comma 1, alla lettera *i*) sostituire le parole: «designazione o scelta» *con la seguente: «elezione» e sopprimere, alla fine, le parole: «o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso»;*

f) al comma 2, sostituire la lettera *f*) con la seguente:

«*f*) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera *c*), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.304

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo;».

2.305

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto dei professori in servizio presso l'università e con voto ponderato del personale tecnico amministrativo e degli studenti secondo le modalità fissate dagli statuti».

2.306

MENARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione o designazione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane. Nell'ipotesi di designazione, garanzia che il candidato sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;».

2.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: «da parte del personale docentericatore, dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato e dai rappresentanti degli studenti.».

2.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti parole: «sei anni», conseguentemente sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «quattro anni».

2.309

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione, in numero comunque non superiore al 30 per cento arrotondato per difetto, dei membri, nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»

Conseguentemente sostituire le lettere h) ed i) con le seguenti:

«*h*) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);

i) Il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera *d-bis*). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;».

2.310

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione, in numero comunque non superiore al 30 per cento arrotondato per difetto, dei membri, nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti».

2.311

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) attribuzione al Senato accademico di distinte funzioni deliberative, consultive e propositive. Per quanto riguarda le funzioni deliberative prevedere l'approvazione: del manifesto degli studi; dei regolamenti didattici e di ricerca; delle decisioni per l'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; delle decisioni per l'attivazione e disattivazione dei dipartimenti, delle facoltà e delle scuole; della disciplina dei dottorati di ricerca; del codice deontologico; per quanto riguarda le funzioni consultive prevedere il parere: sulla programmazione strategica triennale di Ateneo; sul bilancio consuntivo annuale; sulla relazione annuale del nucleo di valutazione; per quanto riguarda le funzioni propositive prevedere: la possibilità di proporre la mozione di sfiducia del rettore dopo il primo anno di mandato con la maggioranza qualificata dei tre quarti per gravi inadempienze amministrative, contabili, disciplinari, regolamentari».

2.312

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» aggiungere le seguenti: « delle funzioni di indirizzo strategico,», conseguentemente sopprimere la parola: «favorevole».

2.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» *con le seguenti:* «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal Consiglio di Amministrazione in materia di didattica e di ricerca».

Conseguentemente sostituire le parole: «i regolamenti in materia di didattica e ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione» *con le seguenti:* «lo statuto, i regolamenti di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività auto gestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera c); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al Rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata;».

2.42

Vittoria FRANCO, CUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» *con le seguenti:* «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;».

2.314

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, compresi i ricercatori dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il Presidente del senato accademico, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza elettiva degli studenti; il Presidente del senato accademico è scelto dai componenti del senato accademico tra i docenti di ruolo eletti e non può ricoprire altre cariche accademiche; il

Rettore può partecipare alle sedute del senato accademico su invito del Presidente del senato accademico;».

2.315

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) costituzione del Senato accademico composto dal rettore, dai presidi delle facoltà e dai direttori dei dipartimenti;».

2.316

BASTICO, ADAMO, Vittoria FRANCO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «e non superiori a trentacinque unità» fino a: «dipartimento».

2.317

BASTICO, ADAMO, Vittoria FRANCO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «e non superiori a trentacinque unità» fino a: «studenti».

2.318

PISTORIO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e una rappresentanza elettiva degli studenti» con le seguenti: «, una rappresentanza elettiva degli studenti e i presidenti delle strutture intermedie».

2.319

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «docenti di ruolo, ivi compresi».

2.320

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «docenti di ruolo» con le seguenti: «professori universitari».

2.321

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.73

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire le lettere h) e i) con le seguenti:

«h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

i) i componenti, nel numero massimo di 11, compreso il rettore che è membro di diritto, sono nominati per il 40 per cento dal senato accademico e per il 30 per cento dalle istituzioni regionali e locali. Il restante 30 per cento è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza delle istituzioni regionali e locali e dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere».

2.322

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di funzioni deliberative per: approvazione del bilancio triennale e annuale, sia preventivo sia consuntivo; approvazione della programmazione strategica triennale di Ateneo; amministrazione e gestione di tutte le spese occorrenti, ordinarie e straordinarie; approvazione di contratti e convenzioni; approvazione della pianta organica di ateneo; controllo e vigilanza sul servizio di cassa; nomina del direttore generale; approvazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale; ratifica delle proposte di chiamata dei docenti».

2.77

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «indirizzo strategico» con le seguenti: «attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico».

2.80

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1 lettera h), dopo le parole: «della competenza», inserire le seguenti: «, su proposta del senato accademico,» e dopo le parole: «, su proposta del rettore e previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

2.323

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma;»

2.324

DE LILLO

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) composizione del consiglio di amministrazione con soggetti di elevata qualificazione professionale; conferimento della qualifica di membri di diritto del consiglio di amministrazione al rettore, a 2 rappresentanti eletti degli studenti, a 4 docenti di ruolo dell'ateneo, designati o scelti secondo modalità stabilite dallo statuto; designazione degli altri componenti, secondo modalità stabilite dallo statuto, tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, da parte di soggetti pubblici e privati che concorrano al mantenimento dell'ateneo con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato all'ateneo; previsione che il numero dei membri appartenenti ai ruoli dell'università sia aumentato di tanti componenti quanti vengano a superare, tra gli esterni ai ruoli dell'ateneo, il numero di 4; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o altro consigliere, eletto dal consiglio stesso».

2.325

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «e del personale tecnico-amministrativo».

2.97

SANNA, RUSCONI

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.98

SPADONI URBANI, ASCIUTTI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «o straniere».

2.326

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «in campo gestionale e di un'esperienza professionale» con le seguenti: «in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale».

2.327

RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio, con mandati opportunamente abbreviati di alcuni membri in caso di rinnovo dell'intero consiglio;».

2.328

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «Nessun genere può superare i due terzi dei designati».

2.329

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, SOLIANI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione che nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente debba attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere;».

2.107

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo».

2.110

SANNA, RUSCONI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» aggiungere le seguenti: «e dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

2.330

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «scioglimento in caso di dichiarazione di dissesto finanziario come previsto al successivo articolo 5, comma 4, lettera g);».

2.113

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire le lettere m) e n) con la seguente:

m) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;».

2.331

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo dell'ateneo», aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni espresse dagli organi di cui alla lettera a) del presente comma;».

2.122

VITA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire le seguenti: «, secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

2.332

MUSO

Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: «di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» con le seguenti: «di cui almeno tre, fra i quali il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili».

2.333

MENARDI

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» con le seguenti: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso».

2.134

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;».

2.334

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «in prevalenza».

2.147

BASTICO, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) divieto di far parte di più di uno degli organi e degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, fatta eccezione per il rettore; gli statuti definiscono gli altri casi di incompatibilità nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge».

2.335

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico».

2.336

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte», con le seguenti: «per il rettore, i presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico».

2.337

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del direttore generale in caso di dichiarazione di dissesto finanziario dell'ateneo come previsto al successivo articolo 5, comma 4, lettera g)».

2.162

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti».

2.165

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei criteri:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) previsione che lo statuto dell'Ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il Dipartimento;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera *c)* alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;

e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere *a)* e *c)*;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera *c)*, ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;

g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettera *e)*, *g)* ed *l)* e comma 3, lettere *c)* ed *f)*, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;».

2.338

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione della possibilità per dipartimenti di partecipare alle gare pubbliche; in caso di aggiudicazione della gara, l'80 per cento delle entrate è assegnato al bilancio del Dipartimento, il restante 20 per cento è destinato al Fondo dell'Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9».

2.169

CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.339

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti comunque non inferiore al 2 per cento dei docenti in servizio presso l'università;».

2.340

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti;».

2.173

D'AMBROSIO, LETTIERI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ricercatori a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «di norma».

2.341

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «quaranta» e aggiungere, in fine, le parole: «o idonei ad integrarsi proficuamente;».

2.342

LUMIA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «quaranta» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «omogenei o idonei ad integrarsi proficuamente».

2.343

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «omogenei» con le seguenti: «appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 13, comma 1;».

2.344

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, CECCANTI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in deroga, possono essere costituiti dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei».

2.345

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione della possibilità di derogare alle modalità di riorganizzazione dei dipartimenti di cui alla lettera *b*) in relazione a specificità disciplinari individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ANVUR;».

2.346

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

2.180

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c*) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Sono di competenza in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera *a*), le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.347

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) previsione della facoltà di istituire strutture autonome, responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni. Dette strutture possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Ateneo. Alle strutture autonome, in coerenza con quanto disposto al comma 1, lettera b), in materia di programmazione strategica, competono le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

2.348

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera b), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio» *con le seguenti:* «comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni».

2.349

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «scuole» *inserire le seguenti:* «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

2.350

LUMIA

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

2.351

BASTICO, ADAMO, Vittoria FRANCO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici».

2.352

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «non può comunque essere superiore a dodici» con le seguenti: «non può comunque essere inferiore a sei e superiore a dodici».

2.353

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico, afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

2.198

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 lettera f), dopo le parole: «di cui alla lettera c), ove esistenti», aggiungere le seguenti: «e ad eccezione di quelle in cui insistono

corsi di laurea a ciclo unico, regolamentati da norme comunitarie e collegati a formazione specialistica post-Iaurea, la cui costituzione viene demandata all'autonomia dei singoli atenei,».

2.354

IL RELATORE

Al comma 2, lettera f) sopprimere la parola: «almeno».

2.208

SANNA, RUSCONI

Al comma 2 lettera f), dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di formazione post-doc che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura».

2.355

DE LILLO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «una rappresentanza elettiva» inserire le seguenti: «dei professori a contratto e».

2.356

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.357

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «formulare pareri» aggiungere la seguente: «obbligatori».

2.234

SANNA, RUSCONI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere *e*), *g*) ed *h*), e comma 3, lettere *f*) e *g*); attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e i rinnovabilità per una sola volta».

2.235

SANNA, RUSCONI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca *post-doc* in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere *e*), *g*) ed *h*), e comma 3, lettere *f*) e *g*); attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca *post-doc* presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

2.236

SANNA, RUSCONI

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «rappresentanza studentesca» aggiungere le seguenti: «, dei dottorandi di ricerca, nonché dei titolari di contratti di ricerca *post-doc*».*

2.237

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) introduzione di misure, per tutte le università, atte ad assicurare alle strutture didattiche dei macroambiti delle Scienze tecnologiche e della vita e delle Scienze umane, politiche e sociali un campo di variazione coerentemente definito per ciascun macroambito, entro il quale può oscillare il rapporto studenti/docenti. Le misure dovranno anche prevedere l'aggiornamento periodico di detto rapporto in relazione alle esigenze del mondo del lavoro, valutate sulla base dei dati registrati da enti di pubblica rilevanza come l'Istat e il Consorzio interuniversitario Almalaurea».

2.358

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca;».

2.359

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

2.243

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della

legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento».

2.360

MUSSO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il codice di cui al precedente comma deve adottare le disposizioni normative di cui alla Legge 27.03.2001 n. 97 e, in particolare, deve prevedere l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego per giusta causa per il docente o ricercatore di ruolo che sia stato condannato con sentenza definitiva per i delitti previsti dall'art. 3 comma 1 Legge 27.03.2001 n. 97, specie se commessi nell'ambito dell'attività universitaria».

2.255

Vittoria FRANCO,

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

2.361

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GATTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.362

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GATTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università», conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione».

2.259

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università».

2.265

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» aggiungere le seguenti: «previo parere».

2.266

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipen-

dente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito».

2.363

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6 sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

2.269

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 8, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

2.364

ASCIUTTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

2.365

IL RELATORE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere *d)*, *g)* ed *l)*, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti».

2.366

D'ALIA, BIANCHI

*Al comma 10, sostituire le parole: «lettere *b)*, *f)* ed *l)*», con le seguenti: «lettere *b)* ed *l)*».*

Art. 3.

3.300

PISTORIO

Al comma 1 dopo le parole: «e delle risorse,» aggiungere le seguenti: «nell’ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all’articolo 1».

3.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero fondersi», conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero la fusione».

3.302

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo le parole: «alta formazione», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, nonché all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88».

3.3

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.303

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO., LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, dopo le parole: «il progetto di cui al comma 3, deliberato» aggiungere le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e», conseguentemente sopprimere le parole: «di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

3.11

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

3.15

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO DELLA MONICA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.17

Vittoria FRANCO, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo adeguati incentivi finanziari».

3.305

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «a carico del fondo di finanziamento ordinario».

3.18

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate».

3.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle Università interessate».

3.23

CECCANTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 6.

3.25

ESPOSITO, BARELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accREDITAMENTO di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

3.24

ESPOSITO, BARELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

3.307

D'ALIA, BIANCHI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La federazione e fusione delle università è incentivata con l'attribuzione di una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2% di

quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa».

3.0.300

DE LILLO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.

2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante».

Art. 4.

4.300

DE LILLO

Sopprimere l'articolo.

4.301

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

4.1

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*). – 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del

bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca p ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

4.302

D'ALIA, BIANCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo per la Promozione dello Studio Universitario*). —
1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato "fondo", finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera *a)* del comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera *d)*;

d) i contributi di cui al comma 3, lettera *g)*, e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità

con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

4.303

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo per la Promozione dello Studio Universitario*). – 1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato "fondo", finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera *a)* del comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e degli istituti finanziari pubblici fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7 Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

4.304

SOLIANI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Istituzione dell'assegno di studio universitario*). – 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, al fine rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, in una fase di grave crisi economica che rischia di ampliare le disuguaglianze sociali presenti nel nostro paese, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 2011-12, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in euro 5.500 per l'anno accademico 2011-12 ed in euro 6.000 per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in euro 9600 per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è sog-

getto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.

2. Sono ammessi al concorso gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

3. Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità con un punteggio non inferiore ai novantacinque crediti su cento;

b) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo per i corsi di laurea, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

2) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

3) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

2) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

3) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

4) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

5) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

2) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

4. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al comma 3 lettere b) e c), lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente

conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per gli anni accademici successivi. La quota del «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

5. I crediti, di cui ai comma precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono l'assegno, anche se diverso da quello dell'anno precedente. L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nel comma 3. L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente. L'assegno di studio non può essere ottenuto dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziare per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio. Il medesimo decreto disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per la corresponsione dell'assegno.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto dal presente articolo, si provvede con le somme di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

8. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

9. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento;"».

4.305

PISTORIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie disagiate, garantendo un importo annuale dei premi non inferiore a diecimila euro e garantendo altresì l'assegnazione a tutti gli aventi diritto».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011.

4.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

4.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, in ogni caso non superiore al cinquanta per cento del buono ricevuto, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito e comunque con rate non superiori al venti per cento del reddito netto percepito dagli ex studenti;».

4.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

4.309

RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, LIVI BACCI

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;».

4.310

RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, LIVI BACCI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito minimo percepito nell'attività lavorativa;».

4.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «altresì il contributo massimo» sino a: «privi di mezzi, nonché».

4.312

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) una quota pari al 5 per cento della contribuzione a carico degli studenti di ogni università».

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. Il limite alla contribuzione studentesca di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, non può eccedere il 35 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Una quota pari al dieci per cento dei contributi deve obbligatoriamente essere destinata dall'Ateneo a spese per la didattica, biblioteche, laboratori e ricerca mentre una quota pari al 5% è destinata ad alimentare il fondo per il merito di cui all'articolo 4».

4.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 8.

4.314

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

4.0.300

LIVI BACCI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR)

1. Al termine del primo anno scolastico dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente alle prove di maturità, l'ANVUR, di concerto con l'INVALSI, procede alla somministrazione di un *test standard* ai candidati a tali prove.

2. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive dei candidati. L'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale dei maturi, secondo i risultati del *test*, che viene resa disponibile ai singoli Atenei. Alla chiusura delle immatricolazioni al primo anno di ogni anno accademico, la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del *test*, viene resa accessibile all'ANVUR.

3. L'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

4. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di *test standard* ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.

4. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del *test* di cui al comma 1, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei e Dipartimenti sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il *test*. Tale ordinamento tiene conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ANVUR, determina con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attribuzione di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei e dai Dipartimenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Art. 5.

5.4

Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *g*);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera *b*), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre

1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.300

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «e conseguente introduzione di meccanismi premiali» alla fine della lettera con le seguenti: «attraverso l'istituzione e il finanziamento di un fondo premiale straordinario con dotazione pari a 300 milioni di euro annui, aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartire su base meritocratica, secondo quanto previsto al comma 2, tra i dipartimenti per ciascun settore scientifico-disciplinare e sulla base di criteri strategici individuati dal governo per la ripartizione del fondo complessivo tra i settori; individuazione di una quota del fondo di finanziamento ordinario da ripartire con gli stessi criteri; il Miur rende noti gli indicatori utilizzati, le graduatorie e ne dà adeguata pubblicità sul sito del ministero».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62».

5.301

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche» inserire le seguenti: «sulla base di criteri definiti ex-ante».

5.302

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università».

5.303

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «concessione del finanziamento statale;», inserire le seguenti: «valorizzazione delle Scuole di altissima formazione universitaria di cui all'articolo 5-bis;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Scuole di altissima formazione universitaria)

1. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che disciplinino l'istituzione di Scuole di altissima formazione universitaria, per la valorizzazione delle eccellenze.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità per gli Atenei di istituire Scuole di Altissima formazione universitaria;

b) previsione della possibilità di istituire, con delibera del Senato accademico, previo parere dei dipartimenti afferenti al relativo Corso di laurea, percorsi avanzati, a numero chiuso, i quali prevedano l'attivazione di insegnamenti integrativi per studenti che dimostrino una particolare attitudine allo studio ed alla ricerca;

c) determinazione dei requisiti di merito per l'accesso alle Scuole di Altissima formazione universitaria;

d) previsione di accesso al Fondo per il merito di cui all'articolo 4, per gli studenti iscritti alle Scuole di altissima formazione universitaria;

e) articolazione dei Corsi in classi di eccellenza formata da non più di 50 studenti per ciascun anno, da valorizzare mediante l'integrazione del percorso di studio con insegnamenti di livello avanzato, che consentano di affinare i contenuti già acquisiti nell'ambito dei corsi universitari e di svolgere attività di ricerca;

f) previsione di un responsabile per ciascun Corso, individuato dal Senato accademico tra i Professori di prima fascia afferenti alla Facoltà presso cui è istituita la Scuola;

g) disciplina del conseguimento automatico dell'abilitazione professionale per i diplomati presso le Scuole di altissima formazione universitaria».

5.304

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da parte dell'ANVUR»;

2) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)».

5.305

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di criteri definiti ex-ante».

5.306

DE LILLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) revisione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo definito ed istituzione della disciplina del rapporto di lavoro a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'abolizione del regime a tempo definito per coloro che entrano nei ruoli della docenza universitaria a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato;

b) riconoscimento della facoltà per i soggetti di cui alla lettera a) di svolgere attività libero-professionale intramuraria alle condizioni di cui al presente articolo;

c) destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria al bilancio dell'università di appartenenza;

d) destinazione di una quota non superiore al 10 per cento dei corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ad un apposito fondo, di cui è titolare il docente o il ricercatore che ha prestato l'attività professionale, destinato a finanziare attività didattiche, di ricerca e professionali o altre attività a queste strumentali;

e) sottrazione del fondo di cui alla lettera d) alle regole di contabilità pubblica ed al controllo preventivo della Corte dei conti;

f) determinazione dell'obbligo per i professori universitari che svolgano attività professionale intramuraria di rendicontazione annuale al dipartimento di afferenza del complesso delle attività libero-professionali svolte, dei corrispettivi ricevuti e dell'utilizzo del fondo di cui alla lettera d);

g) riconoscimento, a favore dei professori e dei ricercatori nominati in ruolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato, della facoltà di optare per il regime di impegno a tempo pieno con facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria».

5.307

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti» inserire le seguenti: «ex-ante».

5.308

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: «introduzione di un sistema di valutazione periodica,» inserire le seguenti: «basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,».

5.19

MENARDI

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.309

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI, BASTICO

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e di un sistema di valutazione ex-post delle politiche di reclutamento degli atenei;».

Conseguentemente, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obiettivo di assegnare, secondo una programmazione pluriennale, una quota crescente, e comunque non inferiore al 50% a regime, del FFO in base a parametri di valutazione fondati sui seguenti criteri:

la valutazione della ricerca universitaria;

la valutazione della didattica universitaria, la quale dovrà comprendere anche i seguenti indicatori:

- a) numero di studenti iscritti in media negli ultimi due anni;*
- b) numero di laureati, distinti tra laureati in corso e fuori corso;*
- c) misurazione della differenza tra livelli di ingresso delle conoscenze degli studenti e livelli di uscita, secondo metodologie comparabili a livello internazionale;*
- d) indagini di soddisfazione degli studenti, sulla base di un questionario rispondente a criteri di standardizzazione e comparabilità;*
- e) grado di apertura internazionale dei singoli atenei.*

Una quota compresa tra il 6% e il 12% del FFO, è assegnata in parti eguali a missioni scientifiche o di ricerca di interesse nazionale, e ad interventi finalizzati alla coesione territoriale del sistema universitario nazionale, mediante piani di sviluppo definiti con Protocolli di intesa tra Ministero, Regioni e singoli atenei».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

5.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.311

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, sopprimere le lettere e) ed f).

5.312

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) esclusione dall'accesso al Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) degli Atenei con un numero di iscritti complessivamente inferiore a cinquemila».

5.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)», inserire le seguenti: «e il Consiglio universitario Nazionale», ed aggiungere in fine, le seguenti parole: «tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.314

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni» inserire le seguenti: «anche tenendo

conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-poli-clinici a gestione diretta;».

5.315

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

5.316

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 4, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'Università».

5.317

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.318

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 5 sopprimere le parole: «non superiore al 3 per cento».

5.319

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post dottorato nella medesima università».

5.320

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «definire i LEP» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.321

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

5.112

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 7, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.322

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.113

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 8.

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264,
in materia di accesso ai corsi universitari)*

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999/ n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».

5.0.300

D'ALIA, BIANCHI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società di servizi di Ateneo)

1. Al fine di incentivare il tempo pieno e di favorire l'accesso delle Università a finanziamenti diversi da quelli statali, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la possibilità di istituire Società di servizi di Ateneo».

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) possibilità per le università di costituire, mediante norme statutarie, società di servizi a partecipazione maggioritaria dell'ateneo;

b) previsione che le Società di servizi di Ateneo siano composte esclusivamente da Professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno;

c) previsione che il 50% del corrispettivo per le prestazioni svolte dalle Società di servizi sia trattenuto al bilancio di Ateneo;

d) incompatibilità dell'attività professionale svolta dai Professori a tempo pieno al di fuori delle Società di servizi di Ateneo;

e) mantenimento del regime speciale per le professioni mediche».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 7 sostituire le parole: «incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica Il luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal comma II del presente articolo» con le seguenti: «compatibile con il regime di tempo pieno nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 5-bis.».

Art. 6.

6.300

VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Stato giuridico professori e ricercatori*). – 1. Al fine di razionalizzare la docenza universitaria si delega il governo ad organizzare la docenza universitaria in un ruolo unico diviso in più livelli stipendiali. All'entrata in vigore del nuovo ruolo unico i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I ricercatori e professori di prima e seconda fascia che non optano per il nuovo ruolo unico mantengono lo stato giuridico, le rappresentanze e i diritti acquisiti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i docenti universitari appartenenti al ruolo unico nei vari livelli devono avere gli stessi diritti e la stessa rappresentatività negli organi di governo e gestione dell'università;

b) i carichi di lavoro dei vari livelli devono essere previsti proporzionati al livello stipendiale, in particolar modo per quanto riguarda il monte ore da dedicare ad incarichi gestionali e di didattica, fermo restando che tutti i docenti del ruolo unico devono avere pari diritti anche in termini di elettorato passivo, salvo il caso delle cariche di rettore e responsabile di struttura per le quali è richiesta un'anzianità in ruolo pari ad almeno 5 anni;

c) le progressioni di carriera interne al ruolo unico devono essere legate al raggiungimento di livelli scientifici e didattici rigorosamente pre-stabiliti;

d) l'ingresso nel ruolo unico della docenza deve essere previsto mediante abilitazione nazionale alla docenza universitaria con valutazione per titoli e pubblicazioni. All'abilitazione nazionale devono far seguito valutazioni comparative locali basate su una valutazione scientifica e didattica con una commissione della struttura di accoglienza. A questi fini sono previste norme che definiscano le modalità di premialità e di penalizzazione che responsabilizzino i decisori nelle loro scelte delle persone che entrano nel ruolo unico;

e) prevedere le modalità di ingresso anche di esterni ai vari livelli del ruolo unico;

f) stabilire le norme transitorie di passaggio dai vecchi ruoli in esaurimento al nuovo ruolo unico, nonché le regole per le progressioni interne al ruolo unico e criteri per stabilire il numero complessivo dei do-

centi universitari con criteri congrui rispetto agli *standard* internazionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

g) il numero minimo della docenza non deve essere inferiore alla totalità dei ricercatori e dei professori di prima e seconda fascia nel 2008».

6.301

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I professori universitari, dopo il conseguimento dell'abilitazione nazionale ed il reclutamento iniziale ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, sono inquadrati in un ruolo unico articolato in più classi stipendiali, la cui progressione economica è basata su valutazioni comparative periodiche nazionali, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, e locali, definite con regolamento di ateneo ed ai sensi del successivo comma 12, in base all'effettivo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, gestionali e di servizio agli studenti. All'entrata in vigore della presente legge i vecchi ruoli della docenza sono messi ad esaurimento. I professori di I, II fascia ed i ricercatori confermati, in servizio alla data della promulgazione della presente legge, che a domanda abbiano optato per il nuovo regime, sono inquadrati nel ruolo unico, e la progressione di carriera avverrà con le stesse modalità previste nel primo comma. I professori di I, II fascia ed i ricercatori confermati che non optano per il nuovo stato giuridico mantengono le rappresentanze e i diritti acquisiti. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, organo di rappresentanza del Sistema Universitario Nazionale, definisce le norme sul nuovo ruolo unico, le regole transitorie di passaggio dal precedente stato giuridico al nuovo, i criteri per le modalità di progressione della carriera, la numerosità complessiva della docenza universitaria rispetto agli *standard* ed agli accordi internazionali assunti dall'Italia, gli impegni e le responsabilità ai fini didattici di ricerca e gestionali in relazione alle classi stipendiali.».

Conseguentemente:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e dei ricercatori»;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «e i ricercatori»;

d) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «e ricercatore»;

e) *al medesimo comma 7, ultimo periodo, dopo le parole:* «fatto salvo quanto stabilito dal comma 11», *aggiungere le seguenti:* «e 11-bis»;

f) *al medesimo comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Gli Atenei sono tenuti, anche attraverso la collaborazione degli altri or-

gani dello Stato, alla verifica delle incompatibilità previste dal comma 7 e nel caso di inadempienza possono procedere alla contestazione del mancato rispetto sino alle procedure di licenziamento.»;

g) ai commi 8, 9, 10 e 12 sopprimere, ove ricorra, le seguenti parole: «e i ricercatori»;

h) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia, possono, per i professori a tempo pieno ovvero di tempo definito in possesso di determinati requisiti oggettivi, stabilire, con regolamento, la definizione, le procedure, le modalità di espletamento ed il trattamento economico per lo svolgimento di attività intramoenia ed extramoenia secondo criteri che saranno fissati entro 6 mesi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca».

6.302

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «350 ore» con le seguenti: «500 ore» e le parole: «250 ore» con le seguenti: «300 ore».

6.303

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «350 ore» con le seguenti: «500 ore» e le parole: «250 ore» con le seguenti: «300 ore».

6.304

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «250 ore» con le seguenti: «200 ore».

6.305

PITTONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'impegno orario annuo in attività didattiche e di servizio agli studenti, nonché in attività di verifica dell'apprendimento di cui ai commi

2 e 3 è assolto personalmente da ciascun professore e ricercatore. L'esercizio di una parte delle attività didattiche e di servizio agli studenti, per un monte ore non superiore al 10 per cento del corrispondente impegno orario, può essere delegato dal professore o ricercatore titolare ad uno o più cultori della materia, conformemente ai criteri e alle modalità definiti dal regolamento di ateneo».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole da: «i professori e i ricercatori» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il collegio di disciplina di cui all'articolo 10 avvia il procedimento disciplinare nei confronti del professore o ricercatore inadempiente. La valutazione negativa comporta, in ogni caso, l'esclusione dei professori e ricercatori dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca».

6.306

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere il comma 4.

6.307

MENARDI

Al comma 5, dopo le parole: «alla tipologia di insegnamento, nonché» inserire le seguenti: «la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3».

6.308

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «fatta salva la possibilità» sino alla fine del periodo.

6.309

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzional» con le seguenti: «purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza».

6.310

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 9, quarto periodo, sopprimere le parole: «e passivo».

6.311

CALABRÒ

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. I professori a tempo pieno possono svolgere attività per conto terzi».

6.312

PITTONI

Al comma 11, sostituire le parole: «medico universitario» con le seguenti: «universitario sanitario medico e non medico».

6.313

RUSCONI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Gli Atenei, nell'ambito della propria autonomia, possono stabilire con regolamento per i professori a tempo pieno ovvero a tempo definito modalità e procedure per l'espletamento di attività intramoenia ed

extramoenia, compresi meccanismi di contribuzione economica all'Ateneo, secondo criteri fissati entro 6 mesi con regolamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca».

6.314

BASTICO, ADAMO, Vittoria FRANCO

Al comma 12 premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità delle singole Università,».

6.0.300

STIFFONI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni a favore di musicisti insegnanti di canto o strumento musicale)

1. All'articolo 57, comma 1, lettera *m*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "filodrammatiche che perseguono attività dilettantistiche", aggiungere le seguenti: "ai musicisti insegnanti di canto o strumento musicale operanti nel settore privato sia in qualità di collaboratori a progetto che con partita iva"».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6-bis, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di revisione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Art. 7.

7.300

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi».

7.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7.302

PROCACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'incentivazione della mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».

7.303

CALABRÒ

Al comma 4, dopo le parole: « dei progetti,» inserire le seguenti: «dei beni acquistati, dei contratti già in vigore».

7.304

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire la mobilità interregionale dei professori e ricercatori universitari, agli atenei che chiamino i professori o i ricercatori universitari che abbiano prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppressi a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica, sono riconosciuti incentivi finanziari a carico del FFO».

Art. 8.

8.300

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

8.301

BEVILACQUA

Sopprimere il comma 1.

8.302

D'ALIA, BIANCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sopprimere le parole da: «secondo le seguenti norme regolatrici» *fino a*: «entrata in vigore della presente legge».

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 verranno recuperati a decorrere dall'anno 2014 a beneficio di quei professori e ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

8.303

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per l'anno 2011, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai professori e ricercatori universitari"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 32 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

8.304

BEVILACQUA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2014 gli scatti stipendiali eliminati con il decreto-legge 78/2010 sono recuperati. Ne beneficeranno esclusivamente i professori e i ricercatori che saranno valutati positivamente per le attività didattiche e scientifiche prodotte nel triennio 2011-2013. Con lo stesso criterio verranno recuperati gli adeguamenti retributivi».

Art. 9.

9.300

MENARDI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al Fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 6, comma 12».

9.301

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «cui affluiscono» inserire le seguenti: «le quote stabilite dai dipartimenti del fondo premiale straordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e» e sopprimere il secondo periodo.

9.302

QUAGLIARIELLO, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Fondo può essere integrato dai singoli Atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti istituzionali.

1-ter. Gli Atenei, con appositi regolamenti, definiranno compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuirà in modo diretto all'acquisizione di commesse conto terzi e/o finanziamenti non istituzionali. I suddetti compensi saranno commisurati all'impegno orario dedicato alle suddette attività».

9.0.300

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, organizza i test di accesso all'università perché siano svolti nello stesso giorno per tutte le università pubbliche e private e stila una unica graduatoria nazionale in base ai risultati ottenuti da ciascun studente.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Educational Testing Service (ETS) la compilazione dei test e la loro valutazione al fine di definire la graduatoria nazionale.

3. Ogni università sceglie dalla graduatoria nazionale gli studenti fino al completamento dei posti a concorso.

4. Ogni studente sceglie a quale università iscriversi all'interno dei posti disponibili».

Art. 11.

11.300

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il calcolo degli squilibri finanziari delle singole sedi universitarie dovrà tenere conto delle specificità delle Università sede di Facoltà di Medicina e Chirurgia caratterizzate da Aziende Ospedaliere Universitarie nate da ex-policlinici a gestione diretta».

11.301

FASANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università statali che alla data del 31 dicembre di ciascun anno presentano, ai sensi dell'articolo 51 comma 4 legge 27 dicembre 1997, n. 449, un rapporto tra assegni fissi ed FFO pari o inferiore al 75%, posso avviare, per il triennio 2010-2012, procedure concorsuali ed assumere personale a tempo indeterminato in deroga al limite del 50% previsto dall'articolo comma 3 della legge 9 gennaio 2009 n. 1, fermi restando i limiti di cui all'articolo comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

11.0.300

PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, i fondi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 relativi alle Università non statali legalmente riconosciute sono ri-

partiti sulla base di criteri di Qualità determinati con decreto del Ministro. sentita l'ANVUR».

11.0.301

PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. Al decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini di cui alla lettera *c*), sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5% e il 2%, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse"».

Art. 12.

12.300

CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sopprimere il comma 2.

12.301

ASCIUTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le Università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3».

12.302

DE LILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli esami definiti "fondamentali" avranno una valenza nazionale, ovvero il riconoscimento dei crediti di tali esami sarà automatico nel caso di trasferimento ad altra Università nell'ambito dello stesso corso di laurea indipendentemente dalle singole specializzazioni».

12.0.300

PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per il sostegno della ricerca scientifica attraverso programmi integrati di partnership territoriale con altri soggetti pubblici o privati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sostegno alla ricerca scientifica, di base o applicata, al fine di promuovere l'integrazione tra le università e le imprese o fondazioni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello territoriale, anche nella prospettiva della partecipazione a programmi di ricerca in ambito nazionale ed europeo.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'adozione di disposizioni, anche a carattere finanziario, finalizzate ad incentivare la cooperazione strutturale delle università con i soggetti pubblici o privati operanti a livello territoriale per la realizzazione di programmi di ricerca di interesse comune che prevedano una partecipazione attiva delle Università e dei soggetti *partner* alla promozione del territorio di riferimento, al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali, al radicamento delle università nel contesto economico, sociale e culturale dell'area geografica di appartenenza;

b) l'estensione degli strumenti di intervento di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 anche alle imprese e fondazioni, nonché agli altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti in partnership con le Università per il sostegno ai/a ricerca scientifica, di base ed applicata, non industriale;

c) la possibilità di istituire in forma temporanea, nell'ambito della cooperazione di cui alla lettera a), per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei soggetti pubblici o privati coinvolti, posti di professore ordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'articolo 14, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale;

d) il finanziamento degli interventi di sostegno alla partnership tra le università ed i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 per la ricerca ap-

plicata e a valere sul Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

e) la specificazione delle modalità di rendicontazione, da parte dei soggetti aderenti alle partnership territoriali Con le Università, delle agevolazioni riconosciute ai sensi della lettera *b)* e la definizione delle procedure di vigilanza e controllo sulle partnership avviate ai sensi del presente articolo».

Art. 13.

13.0.300

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato a regime in due livelli, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria al comma 6. Il primo livello è articolato in tre classi stipendiali; il secondo livello è articolato in sette classi stipendiali.

2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello e le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo.

3. I professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico di cui al comma 1.

4. I professori associati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui al comma 1.

5. La corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento con quelle del presente articolo è fissata con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il predetto decreto fissa altresì trattamento economico spettante per le singole classi.

6. Ai professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e, limitatamente a quanto stabilito per i professori universitari a tempo pieno, dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

7. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascun livello che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio. Questi valori sono aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni, dal consiglio di

amministrazione, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.

8. A partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella determinazione di cui al comma 8 del presente articolo, il numero dei professori inquadrati nel primo livello non può comunque essere superiore ai due terzi di quello dei professori inquadrati nel secondo livello. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra i livelli nei singoli ambiti disciplinari all'interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

9. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati nel primo livello in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma 10 del presente articolo, è fatto divieto all'università di dar corso a procedure di reclutamento o di progressione nei livelli del ruolo unico.

10. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esaurimento.

Per un periodo transitorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un terzo livello del ruolo di cui al comma 1. nel corso di tale fase transitoria le procedure di reclutamento che si svolgono ai sensi degli art. 14 e 15 della presente legge e quelle di chiamata diretta di cui all'art. 18 possono prevedere l'accesso al terzo livello del ruolo. con successivo decreto il ministro provvede a determinare le modalità di articolazione delle fasce stipendiali, nonché le funzioni attribuite a ciascun livello e le relative progressioni, e di riallineamento dalla fase transitoria di cui al presente comma e quella a regime di cui al comma 1».

Conseguentemente,

a) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "per le funzioni di professore di prima e seconda fascia." con le seguenti "per i due livelli del ruolo unico dei professori universitari";

2) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "alla prima e alla seconda fascia dei professori" con le seguenti "a ciascun livello";

3) al comma 3, lettera e), sostituire le parole "alle funzioni di professore di prima e seconda fascia," con le seguenti "all'inquadramento in ciascun livello," e sopprimere la parola "ordinari";

4) al comma 3, lettera g), sostituire le parole "e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso" con le seguenti "contenente i nominativi di professori appartenenti allo stesso e inquadrati nello stesso livello o in livello superiore a quello per il quale è concessa l'abilitazione,";

5) al comma 3, lettera g), dopo le parole "all'ultimo quinquennio;" inserire le seguenti "qualora il numero di domande presentate per l'inclusione in una lista sia inferiore ad otto, nella medesima saranno inclusi i nominativi di tutti i professori in possesso dei requisiti di inclusione

inquadri nel primo livello del ruolo unico, ivi compresi i professori individuati dalla lettera *h*);";

6) al comma 3, lettera *h*), sostituire le parole "trenta professori ordinari" con le seguenti "ottanta professori";

7) al comma 3, lettera *i*), sostituire le parole "settore concorsuale" con le seguenti "settore scientifico disciplinare";

8) al comma 3, lettera *m*), sopprimere le parole "italiani o";

b) sostituire l'articolo 15 con il seguente:

"Art. 15. - (*Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico*). - 1. L'accesso ai due livelli del ruolo unico avviene mediante procedure di reclutamento ovvero, relativamente al primo livello, mediante procedure di progressione dal secondo livello.

2. Le procedure di reclutamento e progressione sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *d*) della presente legge. La programmazione assicura tra altresì la sostenibilità nella prospettiva pluriennale degli oneri stipendi ali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 18, commi 4 e 6, della presente legge.

3. Le procedure di reclutamento per la copertura di posti di professore e per l'attribuzione dei contratti di ricercatore in formazione di cui all'articolo 18, ad eccezione di quanto previsto dal medesimo articolo 18, commi 6 e 9, avvengono mediante selezione pubblica basata sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e sono disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:

a) pubblicazione dei bandi sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'unione europea;

b) ammissione alle procedure degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del bando;

c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione, eletta mediante sorteggio, di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), inquadri nello stesso livello o in livello superiore a quello per il quale è indetta la procedura e appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando;

e) previsione che l'invito a tenere la lezione pubblica di cui al comma precedente non sia rivolto ai professori già inquadri nel secondo livello del ruolo unico, ovvero ai professori ordinari e associati di cui al-

l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), con voto favorevole della maggioranza dei professori inquadrati nello stesso livello o in livello superiore a quello oggetto della chiamata ovvero della maggioranza di tutti i professori relativamente alle chiamate per ricercatori in formazione;

4. La progressione al primo livello di un professore universitario di secondo livello in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite con apposito regolamento di ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

a) La Selezione Degli Aspiranti Alla Progressione, Per Il Settore Scientifico-disciplinare Determinato, Ha Evidenza Pubblica;

b) possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 15 per il primo livello e per il settore scientifico-disciplinare interessato;

c) la selezione è effettuata da una commissione che si avvale di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all'ateneo interessato e tiene conto della produzione scientifica, della didattica effettuata e dei compiti organizzativi in cui è stato coinvolto il docente, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento d'ateneo;

5. Le università procedono alla copertura dei posti di ciascuna livello nel rispetto dei criteri fissati con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 3, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.";

c) All'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 15, comma 3, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, ovvero, fino al 31 dicembre 2015, della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca.»;

2) al comma 3, sostituire la parola «si» con le seguenti «la Commissione di cui all'articolo 15, comma 3, lettera c)»;

3) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4 del presente articolo, i quali entro

e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione al secondo livello del ruolo unico di professore universitario di cui all'articolo 15. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui all'articolo 14, comma 1.";

4) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano altresì a coloro che siano stati destinatari di contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che entro i primi sei anni di applicazione della presente legge abbiano raggiunto una durata complessiva del rapporto pari a sei anni e conseguito, l'abilitazione al terzo livello del ruolo unico di professore universitario di cui all'articolo 13. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, entro i primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel terzo livello del ruolo unico di professore universitario.";

d) all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

l) al comma 1, sostituire le parole "di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca," con le seguenti: "di professore";

2) al comma 2, sostituire le parole: ", fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 15, comma 2" con le seguenti: "fino all'avvio della prima procedura di attribuzione delle abilitazioni scientifiche nazionali di cui all'articolo 14 della presente legge.";

3) sopprimere il comma 3;

4) al comma 6, lettera c), sopprimere i numeri "8»" e "17";

5) sopprimere il comma 8».

13.0.301

VITA, Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato in tre livelli.

2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi ac-

cademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello».

Art. 14.

14.300

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di prima e di seconda fascia», aggiungere le seguenti: «e di ricercatore».

14.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la qualificazione scientifica che» con le seguenti: «per i professori di prima fascia, la piena maturità scientifica dei candidati e per i professori di seconda fascia l'idoneità scientifica e didattica del candidato e».

14.302

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono, per ogni settore scientifico-disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2005, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), della presente legge».

14.303

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per ciascuna fascia di Professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i curricula e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9».

14.304

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I regolamenti di cui al presente comma devono prevedere, per ogni settore scientifico disciplinare e per ogni fascia di docenza, un numero massimo di abilitazioni conseguibili, in relazione a quanto previsto dai singoli atenei nelle rispettive programmazioni triennali di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d) della presente legge».

14.305

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La commissione scientifica di cui al comma 2 è composta da cinque membri, di cui tre professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e sorteggiati all'interno di una lista, tenuta dall'ANVUR, di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio, e due sorteggiati all'interno di un'altra lista, anch'essa curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non si può far parte, nel pe-

riodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore».

14.306

DE FEO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli» inserire le seguenti: «, dell'attività didattica svolta».

14.307

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «su proposta del Consiglio Universitario Nazionale».

14.308

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la compilazione biennale di una graduatoria di candidati giudicati idonei, con relativo punteggio di idoneità;».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15. – Le Università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia mediante chiamata diretta del primo degli idonei della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 18, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:

«2. Le Università individuano i ricercatori di cui al comma 1, mediante chiamata diretta del primo nella graduatoria degli idonei di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a-bis).»;

b) sopprimere i commi 5 e 6;

c) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. I ricercatori che entro un anno dalla scadenza del contratto di cui al comma 1 non abbiano conseguito l'abilitazione nazionale in una

delle categorie previste dall'articolo 14, acquisiscono di diritto l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori in materie affini a quelle oggetto del contratto».

14.309

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) che nei concorsi di prima e seconda fascia, il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore concorsuale e per ciascuna fascia sia determinato annualmente dal Ministero, sentita l'ANVUR, in una percentuale non inferiore al 15 per cento dei professori già appartenenti al medesimo ruolo e settore, tenendo conto delle dimensioni di ciascun settore e di criteri informati alle esigenze di qualità didattica e scientifica complessiva del sistema;».

14.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «verifica quinquennale» con le seguenti: «verifica biennale».

14.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «su proposta del Consiglio universitario nazionale».

14.312

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) l'istituzione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione

alle funzioni di professore di prima fascia e di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);».

14.313

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

14.314

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «un'unica commissione nazionale» con le seguenti: «due commissioni nazionali».

14.315

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «annuale».

14.316

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera e), sostituire le parole da: «mediante sorteggio di quattro commissari» fino a: «OCSE», con le seguenti: «composta, per ciascuno settore concorsuale, da dieci professori di prima fascia eletti dal corpo docente di ruolo, attraverso un sistema di elezione nazionale su base uninominale. Le commissioni per la compilazione delle graduatorie degli idonei alla qualifica di ricercatore sono composti da 5 professori

di prima fascia, da tre professori di seconda fascia e da due ricercatori, afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto di abilitazione, eletti su base nazionale dal corpo docente di ruolo.»;

- 2) sopprimere la lettera *g*);
 - 3) sopprimere la lettera *h*).
-

14.317

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE);».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole da: «che ai commissari» fino a: «Ministro dell'economia e delle finanze;».

14.318

CALABRÒ

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole da: «e sorteggio» fino a: «OCSE».

14.319

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «di esperti di pari livello» inserire la seguente: «anche».

14.320

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

14.321

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «, indennità o rimborsi spese» con le seguenti: «ed indennità».

14.322

PITTONI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o rimborsi spese».

14.323

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera f) sopprimere le parole: «e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

14.324

PITTONI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore concorsuale, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari» con le seguenti: «la commissione sia composta secondo criteri atti a rappresentare Proporzionalmente ciascun settore scientifico-disciplinare ricompreso nel settore concorsuale, laddove possibile garantendo la presenza di almeno un commissario per ciascun settore al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari.

14.325

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera h) dopo le parole: «settore scientifico-disciplinare», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 14».

14.326

PROCACCI

Al comma 3, lettera h), dopo le parole «settore concorsuale,» sopprimere le seguenti: «al quale afferiscano almeno 30 professori ordinari;».

14.327

MUSSO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

14.328

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 3, lettera l), dopo le parole: «in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione» inserire le seguenti: «per due tornate».

14.329

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) le procedure di abilitazione sono aperte a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri;».

14.330

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, lettera m), dopo le parole: «istituti di ricerca esteri» aggiungere le seguenti: «per il riconoscimento dell'abilitazione acquisita dagli stessi in paesi stranieri».

14.331

MUSSO

Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole: «, comma 2».

14.332

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Al comma 3, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo una quota aggiuntiva allo stesso».

14.333

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, UVI BACCI Vittoria FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La commissione scientifica di cui al comma 3, lettera e), sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al curriculum e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda».

14.334

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, UVI BACCI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, CECCANTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla seconda fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che

abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
- b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
- c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;
- d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;
- e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.».

14.335

DE LILLO

Dopo Il Comma 4, Aggiungere Il Seguente:

«4-bis. I professori a contratto che, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum, sono stati già valutati in sede di Ateneo e dichiarati vincitori, e quindi idonei all'insegnamento, se, in periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto in affidamento incarichi di docenza per tre anni consecutivi nelle stesse discipline o nelle discipline afferenti e affini, presso Università Pubbliche, sono da ritenersi in possesso dell'"abilitazione" nelle stesse discipline».

ORDINE DEL GIORNO

G14.300

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI

Il Senato,

premessò che:

l'assistente sociale, ai sensi della legge n. 84 del 1993 è un professionista che opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative;

nella traduzione concreta delle politiche sociali, tanto a livello nazionale che negli enti locali, è proprio la presenza concreta e capillare degli assistenti sociali a garantire un alto livello di tutele; l'assistente sociale è il primo interlocutore competente, ai cittadini che si rivolgono al sistema integrato dei servizi, come rilevatore dei bisogni emergenti dal territorio, come promotore di iniziative organizzative di aiuto sociale, come progettista e operatore dei servizi sociali;

per la professione si rende necessaria una formazione continua e costante, nella università, per acquisire competenze teorico-metodologiche necessarie ai compiti di un professionista altamente qualificato, in possesso di sapere e titoli che rendano inconfutabile il suo ruolo;

oggi manca nel nostro ordinamento una disciplina organica aggiornata della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista che permetta a queste figure di svolgere in condizioni di piena autonomia l'attività professionale nel rispetto delle norme dei relativi profili professionali nonché dello specifico codice deontologico utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato;

si rende pertanto necessario un intervento normativo che disciplini l'accesso e l'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista subordinando lo al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale;

che faccia propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 e che permetta allo Stato e alle Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, di promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle

persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea;

una disciplina che stabilisca che la formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 «Scienze del Servizio sociale» (vecchia classe) o classe di laurea 39 in «Servizio Sociale» (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in «Servizio sociale e Politiche sociali» (nuova classe) di cui ai decreti 4 agosto 2002 e 28 novembre 2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della lingua professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista;

che permetta l'accesso al corso di laurea specialistica nella classe 57/S «Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» e nella classe di laurea magistrale 87/M in «Servizio Sociale e Politiche sociali» anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che dovrebbe essere a questi fini equiparato al diploma di laurea nella classe 6 «Scienze del servizio sociale» e classe 39 «Servizio Sociale» di cui a decreto ministeriale 4 agosto 2002 e al decreto ministeriale 28 novembre 2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca;

a salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari dovrebbero garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale;

la nuova disciplina organica dovrebbe prevedere: nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali l'istituzione della sezione A e della sezione B, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 Titolo II Capo IV; che l'iscrizione nella sezione A sia subordinata al superamento di apposito esame di Stato; che per l'ammissione all'esame di Stato sia richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe); che l'iscrizione alla sezione B sia subordinata al superamento di apposito esame di Stato; che per l'ammissione all'esame di Stato sia richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

in tale quadro normativa agli iscritti nella sezione A deve spettare il titolo professionale di Assistente sociale specialista, agli iscritti nella se-

zione B deve spettare il titolo professionale di Assistente sociale l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali»;

oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, restando immutate le Riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, dovranno essere le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

5) counselling psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale:

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale:

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca:

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, dovranno essere le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;

b) area preventivo-promozionale:

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa:

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca:

- 1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;
- 2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;
- 3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali;
- 4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale;

un tale intervento normativo dovrà assicurare al fine di garantire la qualità delle attività una formazione continua; stabilire che l'iscrizione all'albo professionale costituisca requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista; prescrivere che costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: la laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; dispone che ai sensi dell'articolo 22 comma quarto lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della stessa legge, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti; fare salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nella legge 23 marzo 1993, n. 84, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, nel decreto ministeriale MURST 30 marzo 1998, n. 155, nel decreto ministeriale MURST 5 agosto 1998, n. 340, decreto ministeriale MURST n. 509 del 3 novembre 1999, decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 e decreto ministeriale MIUR n. 270 del 22 novembre 2004 e fare salve, altresì, le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 119,

impegna il Governo:

vista anche la convergenza tra maggioranza e opposizione della Commissione 7^a (Istruzione pubblica e beni culturali), sulla necessità di deliberare al più presto nel merito;

a prendere tutte le iniziative necessarie ad introdurre nel nostro ordinamento una tale disciplina della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista.

EMENDAMENTI

14.0.300

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista)

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 "Scienze del Servizio sociale" (vecchia classe) o classe di laurea 39 in "Servizio Sociale" (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio sociale e Politiche sociali" (nuova classe) di cui ai decreti 4 agosto 2002 e 28 novembre 2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" e nella classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio Sociale e Politiche sociali" possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 "Scienze del servizio sociale" e classe 39 "Servizio Sociale" di cui a decreto ministeriale 4 agosto 2002 e al decreto ministeriale 28 novembre 2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;
4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

5) *counselling* psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale;

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità;

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

c) area manageriale;

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca;

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;

6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case management;

b) area preventivo-promozionale;

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa;

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca;

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;

3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali

4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'articolo 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

18. Ai sensi dell'articolo 22 comma quarto lettera a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a) della stessa legge, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione, e con un atteso standard minimo di un assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nella legge 23 marzo 1993 n. 84, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280, nel decreto ministeriale MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel decreto ministeriale MURST 5 agosto 1998 n. 340, decreto ministeriale MURST n. 509 del 3 novembre 1999, decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 e decreto ministeriale MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 119.».

14.0.301

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI, COLLI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di "dottore" prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Ai diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, conuna 3, del decreto ministeri aie n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento pre-vigente».

Art. 15.

15.300

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Chiamata dei professori)

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22 comma 5 di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro sentito il CUN;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum degli studiosi di cui alla lettera *b)*. Le università possono accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d*). La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 18, comma 6.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 18 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 18, comma 6, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 16;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 17;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

8. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi».

Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

«3. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 15 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 3, sopprimere la lettera m).

15.301

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

(Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico)

1. Conformemente a quanto sancito dai precedenti Titoli I e II della presente Legge, con riferimento alla ripartizione del Fondo Premiale ai Dipartimenti sulla base della qualità della ricerca e della didattica, si riconosce l'autonomia di reclutamento ai Dipartimenti stessi, ai quali si conferisce la responsabilità di realizzare le strategie da essi ritenute più consone al soddisfacimento dei criteri di valutazione meritocratica della propria attività, ivi inclusa la selezione di personale accademico adeguato al perseguimento ottimale dei fini scientifici e didattici. Il reclutamento del personale deve comunque avvenire in modo meritocratico e trasparente nel rispetto di precisi vincoli sulle procedure di selezione, assicurando ampia pubblicità tanto dell'apertura di nuove posizioni quanto dei risultati delle procedure stesse.

2. Le procedure di reclutamento e di progressione di carriera sono avviate dai Dipartimenti sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche, sulla base del principio di responsabilizzazione conseguente all'esigenza di accedere alle quote del Fondo Premiale ripartito su base meritocratica.

3. I Dipartimenti procedono all'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato in conformità ai principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto perentorio dei seguenti vincoli:

a) pubblicazione dell'apertura della posizione in oggetto sul sito del Dipartimento, su quello dell'Ateneo, su quello del MIUR e su quello dell'Unione Europea;

b) ampia diffusione dell'apertura della posizione attraverso tutti i canali (media, web, mailing list di settore, ecc.) che il Dipartimento riterrà opportuni al fine di sollecitare la manifestazione di interesse da parte di studiosi italiani e stranieri di adeguato profilo;

c) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* dovranno essere redatte tanto in lingua italiana quanto inglese; esse dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni: specifiche funzioni ed incarichi; esatto profilo scientifico e/o didattico richiesto, in particolare laddove detto profilo sia più specifico rispetto alla tradizionale categorizzazione dei settori scientifico-disciplinari; trattamento economico e previdenziale spettante; data prevista di inizio attività;

d) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* dovranno avere perentoriamente luogo non meno di 90 giorni e non più di 180 giorni prima dalla data di inizio dell'effettiva attivazione della procedura di selezione;

e) il Dipartimento procede ad acquisire le candidature degli studiosi interessati alla posizione; ogni candidatura, espressa in carta semplice, redatta e firmata dal candidato, deve essere accompagnata da: Curriculum Vitae, inclusivo delle lista completa delle pubblicazioni scientifiche e delle attività didattiche svolte dal candidato; originale o copia conforme all'originale di tre pubblicazioni rappresentative a scelta del candidato, pertinenti al profilo scientifico richiesto di cui alla precedente lettera *c)* e di cui, laddove possibile, almeno una avente come autore il solo candidato; un numero a scelta del candidato, e comunque non inferiore a tre, di lettere di raccomandazione da parte di studiosi, italiani e/o stranieri, operanti nel settore in oggetto. Tutta la presente documentazione può essere redatta tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, a discrezione del candidato, e dovrà comunque essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi di legge, di effettivo possesso dei titoli presentati e di conformità all'originale delle eventuali copie delle tre pubblicazioni presentate;

f) il Dipartimento nomina una commissione delegata alla valutazione preliminare delle candidature (d'ora in avanti, la 'Commissione'); la Commissione è costituita da due docenti del Dipartimento, di cui almeno uno attivo nella specifica area scientifica per la quale la posizione di ricercatore è stata aperta, scelti tra i Professori di I e II fascia e tra i Ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato, e da un membro esterno, italiano o straniero, di livello equipollente e parimenti attivo nella medesima area scientifica. Nel caso in cui non fosse possibile individuare un membro interno attivo nell'area scientifica in oggetto, esso potrà essere sostituito da un altro membro esterno. Il ruolo dei membri della Commissione è paritetico;

g) la Commissione procede, attraverso attività individuali dei suoi membri e attraverso riunioni informali anche telematiche cadenzate autonomamente, all'individuazione di una rosa ristretta di candidati meritevoli sulla base dei Curricula, delle lettere di raccomandazione e della coerenza del profilo di ciascun candidato con quello previsto dalla posizione in og-

getto; vale il principio per cui, in caso di mancato accordo, è sufficiente il parere favorevole di uno dei tre membri della Commissione perché un candidato possa essere inserito nella rosa;

h) al termine della procedura di selezione preliminare di cui alla lettera *g)*, la Commissione procede alla redazione di un verbale che viene inviato ai docenti del Dipartimento, i quali hanno altresì accesso alla documentazione inviata dai singoli candidati e ai rispettivi allegati;

i) successivamente all'invio del verbale di cui alla lettera *h)*, e comunque entro il termine perentorio massimo di cui alla precedente lettera *c)*, la Commissione viene convocata dal Dipartimento al fine di relazionare sull'esito della selezione preliminare, producendo le motivazioni soggettive alle scelte effettuate; il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la rosa dei candidati selezionata preliminarmente dalla Commissione e il relativo verbale. In caso di mancata approvazione, ovvero nel caso in cui nessun candidato sia stato selezionato dalla Commissione, la procedura di reclutamento viene chiusa senza produrre effetti. Il Dipartimento potrà procedere alla riapertura della posizione in oggetto secondo le medesime modalità non prima del decorrere del termine perentorio di 90 giorni dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui alla presente lettera;

j) successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di cui alla precedente lettera *i)*, ogni membro della Commissione procede alla lettura e all'esame analitico delle tre pubblicazioni selezionate dai singoli candidati, procedendo altresì alla redazione di un Rapporto di Revisione, comprendente, per ogni pubblicazione, una valutazione quantitativa su una scala da 1 a 5 dei seguenti aspetti: spessore scientifico, originalità, rilevanza per la comunità scientifica, qualità complessiva. Il Rapporto di Revisione dovrà inoltre contenere una valutazione quantitativa, sulla scala da 1 a 5, dell'apporto individuale del candidato alla pubblicazione in esame, secondo le seguenti linee guida: 5 per pubblicazioni aventi il candidato come autore singolo, 4 per pubblicazioni a due autori, 3 per pubblicazioni con più di due autori di cui il candidato risulti essere autore principale (primo nell'elenco dei firmatari della pubblicazione), 2 in caso di apporto paritetico tra tre o più autori (rilevato in base all'ordine strettamente alfabetico dei firmatari della pubblicazione), 1 nei rimanenti casi. La Commissione procede alla redazione di un verbale con i risultati dei Rapporti di Revisione. Di queste valutazioni si dovrà tenere conto nella successiva eventuale assegnazione della posizione;

k) successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di cui alla precedente lettera *i)*, la Commissione procede altresì alla convocazione dei candidati preliminarmente selezionati, entro il termine perentorio di 90 giorni, presso la sede del Dipartimento. In detta occasione ogni candidato sarà invitato a tenere pubblicamente un seminario scientifico su argomento a sua scelta purché pertinente al profilo scientifico richiesto dalla procedura e avente durata fissata dalla Commissione e comunque non inferiore a 20 minuti e non superiore a 45 minuti. In detta sede, ogni candidato è tenuto altresì a prendere parte ad un colloquio, aperto al pubblico, con i membri della Commissione; ai seminari e ai col-

loqui presenza anche il Direttore del Dipartimento o un docente del Dipartimento dal Direttore delegato, che ha facoltà di partecipare attivamente ai colloqui; tanto i seminari quanto i colloqui potranno svolgersi, su richiesta del candidato, tanto in italiano quanto in inglese;

i) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alle precedenti lettere *j)* e *k)*, la Commissione si riunisce per esprimere le proprie valutazioni sull'esito dei seminari e dei colloqui, producendo un verbale. All'atto della redazione del verbale, e tenendo perentoriamente conto dei Curricula dei candidati, del contenuto e dell'autorevolezza delle lettere di raccomandazione, e delle valutazioni quantitative espresse dai Rapporti di Revisione delle pubblicazioni selezionate, la Commissione ha la facoltà di esprimere il nominativo del candidato, ovvero dei candidati, ritenuti più idonei all'arruolamento; i verbali vengono inviati ai docenti del Dipartimento;

m) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alla precedente lettera *l)*, il Consiglio di Dipartimento convoca la Commissione e si riunisce per approvare a maggioranza assoluta la scelta operata dalla Commissione stessa, avvalendosi anche del parere del Direttore del Dipartimento (o del suo delegato) in merito ai seminari e ai colloqui, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *i)*; ovvero, per designare il candidato da arruolarsi tra quelli selezionati dalla Commissione nel caso in cui questa abbia proceduto ad individuare una pluralità di idonei. Qualora la Commissione non avesse ritenuto di individuare alcun candidato idoneo, ovvero qualora il Dipartimento non riuscisse a raggiungere un accordo a maggioranza relativa su un candidato, la procedura viene chiusa senza produrre effetti ai fini dell'arruolamento e può essere eventualmente riaperta secondo i termini già previsti alla lettera *i)*;

n) qualora il Consiglio di Dipartimento approvi il nominativo del candidato da arruolare, ne verrà fatta comunicazione immediata all'interessato il quale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dovrà dare conferma della propria accettazione del conferimento dell'incarico. L'arruolamento avrà effetto, con decreto Rettorale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla accettazione del ruolo da parte dell'interessato, fatti salvi i casi in cui questi faccia richiesta debitamente motivata di una proroga, comunque non superiore a 120 giorni;

o) Tutti i verbali della Commissione e del Consiglio di Dipartimento di cui alle precedenti lettere dovranno essere resi pubblici, anche per via telematica (inclusa la pubblicazione sul web), per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni.

4. Il reclutamento di Professori di I e II fascia che non siano già afferenti al Dipartimento avviene secondo la procedura autonoma e meritocratica prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui al comma precedente.

5. La partecipazione di candidati alle procedure di selezione di cui ai commi 2 e 3 è libera. I candidati che siano selezionati per l'arruolamento e che accettino il conferimento dell'incarico potranno vedersi richiesta, a discrezione del Dipartimento o dell'Amministrazione di Ateneo, opportuna

certificazione del possesso dei titoli presentati prima della effettiva presa di servizio. Non possono candidarsi all'arruolamento coloro che rientrino in una delle seguenti tipologie:

a) parenti in linea diretta, ovvero parenti in linea collaterale o affini fino al sesto grado, di docenti strutturati presso l'Ateneo di cui il Dipartimento che ha aperto la posizione fa parte; *b)* studiosi che abbiano conseguito una Laurea Magistrale, ovvero un titolo di Dottore di Ricerca, presso l'Ateneo di cui il Dipartimento che ha aperto la posizione fa parte, se non dopo un periodo di interdizione di almeno dieci anni.

6. Il passaggio da una fascia della docenza a quella superiore (ovvero da ricercatore a professore di II fascia, e da professore di II fascia a professore di I fascia) per i docenti afferenti a un Dipartimento avviene con procedura semplificata, su istanza del Dipartimento, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e meritocrazia, e compatibilmente con la disponibilità di risorse secondo il Piano di Programmazione di Ateneo e la ripartizione meritocratica del Fondo Premiale; essa richiede la nomina di una commissione come al comma 2, ai cui lavori presenza anche il Direttore del Dipartimento, avente l'obiettivo di valutare il Curriculum, la lista delle pubblicazioni, l'attività didattica e tre pubblicazioni recenti a scelta del candidato unico. Sulla base della valutazione di idoneità al passaggio di fascia da parte della Commissione e dei rispettivi verbali da inoltrare ai docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento procede all'approvazione, a maggioranza assoluta, del passaggio di fascia stesso. Il nuovo inquadramento del candidato e la pubblicazione dei verbali avverrà secondo le medesime modalità previste al precedente comma 2».

15.302

DE LILLO

Al comma 2, lettera b, aggiungere in fine il seguente periodo:

«L'ammissione a tale procedura dovrà essere aperta anche ai professori a contratto che hanno ottenuto l'"abilitazione" secondo quanto disposto all'articolo 8 comma 4 e 5».

15.303

PITTONI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-bis in deroga al comma 1, entro i termini di cui all'art. 14, comma 1, le Università procedono alla chiamata diretta nel ruolo dei professori

associati, dei ricercatori universitari a tempo indeterminato afferenti alla medesima università, sulla base della proposta di chiamata da parte del Dipartimento ovvero della struttura di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia e del parere favorevole dell'organo di cui all'art. 2, comma 2, lettera h, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato nelle prime due tornate concorsuali relative al settore scientifico disciplinare di afferenza così come ridefinito ai sensi dell'art. 13 comma 1 ovvero risultino idonei ai sensi della legge 210/98 alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) distinzione tra le procedure di assunzione per nuovo reclutamento, progressione di carriera e trasferimento, con la relativa individuazione delle risorse a ciò destinate;».

15.305

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «e privati», conseguentemente sostituire la parola: «quindicennale» con la seguente: «decennale».

15.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «competenze linguistiche necessarie», aggiungere le seguenti: «previa presentazione di certificazione di valore internazionale».

15.307

RUSCONI

Sopprimere il comma 3.

15.308

RUSCONI, CERUTI, LIVI BACCI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le università che inquadrino nell'ambito della programmazione triennale di ateneo, professori di prima e di seconda fascia, che non abbiano prestato servizio nei precedenti tre anni presso l'università banditrice dei posti di ruolo, si avvalgono di un incentivo pari al 90 per cento dell'inquadramento in ruolo finanziato da un apposito fondo ministeriale, la cui entità è annualmente determinata dal Ministero. L'accesso a questa incentivazione non può superare un terzo dei posti della programmazione triennale d'ateneo per le immissioni in ruolo a qualsiasi titolo. La percentuale di utilizzo del fondo di incentivazione per trasferimenti tra sedi concorre a definire i parametri di accesso alla parte premiale del FFO».

15.309

DE LILLO

Al Comma 3, lettera b), dopo le parole: «tre anni» aggiungere, le seguenti: «possono derogare a tale obbligo i dipartimenti o le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), che posseggano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 3, lettera a) della presente legge e che abbiano ottenuto risultati di eccellenza nei processi di valutazione periodica effettuati dall'anvur, secondo criteri fissati dalla stessa agenzia, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, lettera b) della presente legge».

15.310

DE LILLO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento della settima procedura di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 14, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:

a) almeno uno su due dei posti di professore di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2 comma 2, lettera c), è destinato a procedure di chiamata diretta, ai sensi del comma 7, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;

b) almeno uno su cinque dei posti di professore di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni».

15.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

i) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima fascia e una percentuale non superiore alla metà dei posti di professore di seconda fascia la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale;»;

ii) alla lettera b), alla fine del periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni».

15.312

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «alla metà dei posti», con le seguenti: «al dieci per cento dei posti».

15.313

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «lettera e)» sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «sarà».

15.314

BASTICO, ADAMO, Vittoria FRANCO

Al comma 4, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « in conformità a standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo».

15.315

RUSCONI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

15.316

BEVILACQUA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis: Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento. A domanda e previa valutazione sono collocati nel ruolo ad esaurimento i ricercatori confennati in possesso del titolo di "aggregato". Con decreto ministeriale si disciplinerà la modalità di ingresso, l'attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva».

15.317

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le proposte di chiamata diretta per i professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altre università italiane sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettera c). Il Ministero destina annual-

mente una quota aggiuntiva del Fondo di Funzionamento Ordinario al finanziamento delle proposte di chiamata diretta».

15.318

BIANCHI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5.-bis. Il titolo di professore aggregato è trasformato in ruolo a esaurimento, nel quale sono collocati a domanda e previa valutazione i ricercatori confermati in possesso del titolo. Le modalità di ingresso, lo svolgimento e la quantificazione della attività didattica, l'eventuale retribuzione aggiuntiva saranno definite con successivo decreto ministeriale.».

15.319

ESPOSITO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n.230, è sostituito dal seguente:

"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario o associato mediante chiamata diretta:

a) di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane;

b) di studiosi stranieri o italiani che siano già stati titolari di insegnamenti previsti da un'Azione Jean Monnet in forza di contratto, di durata almeno triennale, stipulato dalla Commissione Europea con università italiane, e che abbiano svolto l'attività di docenza nelle università italiane per un periodo non inferiore a cinque anni, per la copertura di posti di professore ordinario se l'Azione Jean Monnet è stata costituita da cattedre Jean Monnet, e di posti di professore associato se l'Azione è stata costituita da Moduli europei;

c) di studiosi stranieri o italiani che abbiano svolto almeno tre anni di attività presso università italiane nella qualità di professori straordinari a tempo determinato nominati ai sensi del successivo comma 12 del presente articolo;

d) di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina"».

15.320

PISTORIO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine del riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai ricercatori nella vita universitaria, il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, un piano straordinario che consenta la chiamata per ogni anno accademico di non meno di duemila ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica a professore associato anche per far fronte alla drastica riduzione in atto degli organici.

7-ter. il disposto dell'articolo 1 del Decreto legge 19 novembre 2008, convertito con modificazioni con la legge 9 gennaio 2009, n. 1 è sospeso per la durata del piano straordinario di cui al comma 7-bis».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

«b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

15.321

PISTORIO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 150 milioni di euro per anno, da destinare esclusivamente a ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica a professore associato.

7-ter. il disposto dell'articolo 1 del Decreto legge 19 novembre 2008, convertito con modificazioni con la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 è sospeso per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

15.322

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di sei anni dalla entrata in vigore, la quota di posti complessivi, è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 140 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 14.

7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

15.323

RUSCONI, LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, per un periodo di otto anni dalla entrata in vigore, la quota di posti complessivi è integrata con ulteriori posti di professore di seconda fascia, cofinanziati mediante apposito stanziamento ministeriale pari a 100 milioni di euro per anno, riservati nella misura del settanta per cento a ricercatori a tempo indeterminato o determinato che risultino in possesso dell'abilitazione nazionale di cui all'articolo 14.

7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

15.324

PISTORIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. È istituito un ruolo ad esaurimento di professore aggregato al quale possono accedere a domanda e previa valutazione di idoneità scientifica i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano svolto o svolgano per almeno tre anni attività didattiche curricolari, definendo il quadro dei relativi doveri e diritti e del trattamento economico, fermo restando che il numero di ore da dedicare annualmente all'insegnamento frontale non deve superare il 70 per cento di quelle stabilite per i professori ordinari e associati».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

«a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

15.325

Marco FILIPPI, Vittoria FRANCO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, così come convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo le parole: "aggiuntivi a carico della finanza pubblica" è aggiunto infine il seguente periodo: "Le stesse università, tuttavia, completano le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

b) all'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;».

15.326

MONGIELLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I Tecnici Scientifici che entro l'anno accademico 2011-2012 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo di ricercatori confermati. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica.

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

b) all'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;».

15.0.300

MARINO Ignazio, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI Annamaria, VITA, BASTICO, COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, SOLIANI, PORETTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'istruzione, del-

l'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad estendere il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, da finanziarsi a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. Il decreto di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di comitati di valutazione nei limiti di una spesa pari a 500.000 euro annui.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,29 per cento"».

Art. 16.

16.300

GIAMBRONE, PARDI

Sopprimere l'articolo.

16.301

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO , GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

16.302

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Contratto Unico Formativo di Ricerca)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Contratto Unico Formativo di Ricerca (CUFR). Il CUFR è un contratto a causa mista di natura subordinata finalizzato all'acquisizione delle competenze, delle abilità e dell'esperienza necessaria per l'accesso alle attività di ricerca.

2. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono stipulare i contratti di cui al comma 1 con studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo già in servizio presso istituzioni universitarie. A decorrere dall'anno

2014 il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'accesso al CUFR. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

3. Il CUFR può avere una durata compresa tra uno e tre anni, è rinnovabile e non cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con i soggetti di cui al comma 2, intercorsi anche con soggetti diversi e compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni.

4. I compensi dei contratti di cui al presente articolo sono determinati mediante un accordo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità d'espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative.

5. Il protocollo di cui al comma 4 potrà altresì definire un nuovo limite per la durata massima dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, fermo restando che tale limite non potrà comunque essere superiore a quattro anni.

6. Le università disciplinano le modalità di conferimento dei CUFR con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante una delle seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla costituzione di una commissione che valuterà i titoli e le pubblicazioni presentati da ciascun candidato, anche in base alla loro attinenza al programma di ricerca oggetto del bando, e fornirà una graduatoria finale sulla base dei punteggi attribuiti.

7. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge sono assorbiti, attraverso il CUFR, tutti i contratti a causa mista e tutte le figure non subordinate impegnate presso le università. L'assorbimento delle fi-

gure non subordinate, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il MIUR e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

8. La contribuzione previdenziale e sociale è determinata nelle stesse modalità e forme previste per l'apprendistato professionalizzante di cui al comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

9. A decorrere dalla data della firma del primo accordo di cui al comma 4, è abrogato l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso dei titolari ai ruoli dei soggetti di cui al comma 2».

16.303

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «soggetti» con la seguente: «bandi».

16.304

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «non è compatibile» con le seguenti: «è compatibile», conseguentemente, sostituire le le parole: «dottorato di ricerca con borsa», con le seguenti: «dottorato di ricerca senza borsa».

16.305

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «senza assegni» inserire le seguenti: «, utile ai fini di carriera e pensionistici».

16.306

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «senza oneri aggiunti vi a carico della finanza pubblica».

16.307

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Al comma 5, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «e, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 luglio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 20 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e Sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

16.308

ADAMO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, BASTICO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'importo dell'assegno, compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, è determinato con proprio regolamento dall'università. I limiti di compatibilità della fruizione di assegni con altre attività sono determinati con decreto del Ministro».

16.309

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, BASTICO, Vittoria FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato mediante un protocollo quadriennale tra ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Tale protocollo regolerà anche le modalità di espletamento del rapporto dalla sua costituzione alla sua estinzione e l'accesso alle tutele sociali, definite per legge o integrative».

16.310

VICARI, ASCIUTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997, al settimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche se ha ottenuto un incarico scolastico dopo essere risultato vincitore di assegno di ricerca"».

Art. 17.

17.300

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

17.301

CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, LIVI BACCI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi.»

17.302

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le università possono altresì stipulare, a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e per attività di insegnamento, contratti con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici».

17.303

BEVILACQUA, ASCIUTTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche integrative,».

17.304

VITA, CERUTI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, LIVI BACCI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato mediante un protocollo quadriennale tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

17.305

DE LILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I professori a contratto, che hanno ottenuto l'abilitazione secondo quanto disposto all'articolo 8 comma 4 e 5 e sono in attesa di assegnazione presso le Università, qualora vengano comandati per un periodo presso gli Atenei, sono da considerarsi »docenti interni« agli Atenei per l'intera durata della posizione di comando».

17.306

DE LILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I professori a contratto in possesso dell'abilitazione secondo quanto disposto al comma precedente, che risultano altresì abilitati attraverso concorso pubblico negli Istituti di Istruzione secondaria e che siano al contempo di ruolo negli stessi istituti, si considerano »abilitati« anche nelle discipline nelle quali posseggono l'abilitazione negli istituti di istruzione secondaria, nonché in quelle afferenti ed affini alle stesse, così come considerate al momento delle stipule dei contratti» .

17.0.300

BALDASSARRI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esonero dalle tasse universitarie)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazione su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti per i consumi intermedi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri ai fini del bilancio triennale 2010-2012.».

17.0.301

BALDASSARRI, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Esonero dalle tasse universitarie)

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno accademico 2011/2012, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazione su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai

fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea in materie giuridiche ed economiche.

2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

Art. 18.

18.300

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

18.301

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce altresì, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del ministero e dell'unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

4. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto, anche in sedi diverse, per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi e in sedi diverse, dei contratti di cui alla lettera *a)*, ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

5. I contratti di cui al comma 4, lettera *a)*, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari rispettivamente a trecentocinquanta ovvero duecento ore. I contratti di cui alla lettera *b)* sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

6. Nel terzo anno di contratto di cui al comma 4, lettera *b)*, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 15. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Le procedure si svolgono in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, le procedure di cui al comma 6 possono essere utilizzate per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine le università possono utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse

corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 6. Ai procedimenti di cui al presente comma è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.

9. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 4, lettera *a*) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, lettera *b*), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del trenta per cento.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

Conseguentemente:

all'articolo 22, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, lettera *b*) si applicano altresì a coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005».

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 18».

18.302

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. Restano ferme le disposizioni previgenti la data di entrata in vigore della presente legge in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato».

18.303

D'ALIA, BIANCHI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato.»;

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro. Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 32 (Compiti dei ricercatori universitari) e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge 230/05.»;

c) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (istituzione degli assegni di ricerca).»;

d) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa e/o contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 9.

18.304

VITA, Vittoria FRANCO, BASTICO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo;*

2) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* « Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dall'articolo 32, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma II, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

3) *sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;».

4) *sostituire il comma 8 con il seguente:* «8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti rinnovati di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente articolo e di qualsiasi borsa ovvero contratto di ricerca a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non possono in ogni caso superare i sette anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.».

18.305

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18.306

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «di didattica».

18.307

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trecentocinquanta ore» con le seguenti: «duecentocinquanta ore».

18.308

D'ALIA, BIANCHI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il contratto precisa nell'ambito della programmazione di lungo periodo sullo sviluppo delle risorse umane le percentuali di probabilità della chiamata.»

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, deve contenere oltre a quanto stabilito dalla lettera 2) del comma 1 una programmazione di lungo periodo che delinei lo sviluppo decennale del piano di fabbisogno e delle possibilità di reclutamento a tempo determinato e indeterminato in base ai dati relativi alle cessazioni e alla proiezione delle risorse acquisibili. Sulla credibilità della programmazione di lungo periodo è acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.»

18.309

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, LIVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di

ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unita mente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro. Le università possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando».

18.310

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «ovvero della laurea magistrale o equivalente».

18.311

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «su Proposta Del Consiglio Universitario Nazionale».

18.312

LIVI BACCI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio, e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza, diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

18.313

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI PEDICA

Al comma 4, sopprimere le parole: «una sola volta».

18.314

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 4, dopo le parole: «attività didattiche e di ricerca svolte» aggiungere le seguenti: «da parte del dipartimento presso il quale le stesse vengono effettuate,».

18.315

PROCACCI, RUSCONI

Al comma 4, sostituire le parole: «sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro» con le seguenti: «da parte di una commissione costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), i cui componenti siano in maggioranza diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto e comprendente almeno un professore non in servizio nell'ateneo».

18.316

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il primo triennio del contratto non possono essere richiesti obblighi didattici, mentre per il secondo triennio gli obblighi didattici sono gli stessi del ricercatore a tempo indeterminato così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, articolo 32 e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 11 della legge 4 novembre 2005, n. 230».

18.317

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Le università, in conformità a *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto triennale, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, abbiano conseguito l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

18.318

CERUTI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, UVI BACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, Ignazio MARINO, DELLA MONICA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4, e in conformità con gli impegni specificata mente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati».

18.319

PROCACCI, RUSCONI

Al comma 6, sostituire le parole da: «agli standard» fino a: «al comma 4 del presente articolo» con le seguenti: «con gli impegni specificata mente assunti all'atto della stipula con i destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, del presente articolo e avendo a questo fine provveduto alla programmazione delle risorse necessarie, procedono alla chiamata diretta di coloro, fra i destinatari stessi,».

18.320

BEVILACQUA

Al comma 6, sostituire la parola: «conseguono» con le seguenti: «abbiano conseguito».

18.321

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti periodi: «La procedura di chiamata diretta si applica anche ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio che hanno conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14. A tal fine le università determinano, al momento dell'avvio della procedura prevista al comma 1, le risorse finanziarie necessarie per l'inquadramento al ruolo di professore associato.».

18.322

FRANCO Vittoria, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «dei ricercatori a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «e dei soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio complessivo come titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

18.323

Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, ANNAMARIA SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. I ricercatori a tempo determinato già reclutati a seguito di valutazione comparativa ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o che siano cessati dal servizio da non più di ventiquattro mesi, che siano anche affidatari di uno o più carichi didattici, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per conservare la loro posizione economica e giuridica fino all'espletamento della seconda tornata di abilitazione nazionale, purché in

possesso di almeno tre anni di anzianità di insegnamento anche non continuativi.

6-ter. I ricercatori a tempo determinato di cui al comma 1 possono partecipare alle procedure di abilitazione nazionale.

6-quater. I ricercatori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo della facoltà ovvero cessi di essere attivato, in corrispondenza dell' idoneità conseguita, possono essere utilizzati su delibera del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

6-quinquies. A domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla conseguita idoneità nel giudizio di abilitazione nazionale, i ricercatori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nel ruolo dei professori associati universitari. L'assunzione è disposta dal rettore presso la facoltà nella quale il ricercatore svolge la propria attività..

6-sexies. Qualora l'onere finanziario per l'immissione in ruolo del personale previsto nel presente articolo superi il 90 per cento del fondo di finanziamento ordinario, l'eccedenza sarà compensata con il risparmio di spesa a derivante da futuri trasferimenti o pensionamenti di docenti in servizio nell'università interessata».

18.324

PISTORIO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis.* Gli atenei sono tenuti a prevedere, nella programmazione triennale di cui all'articolo 15, comma 1, risorse economiche sufficienti per permettere la chiamata diretta nel ruolo di professore associato di tutti i ricercatori a tempo determinato dell'ateneo il cui secondo contratto inizi o scada nel triennio di riferimento, facendo salva la facoltà di destinare ad altro scopo le risorse così vincolate in caso che i suddetti ricercatori a tempo determinato concludano il secondo contratto senza aver conseguito l'idoneità, oppure si trasferiscano ad altro ateneo o ad altro impiego.

6-ter. il disposto dell'articolo 1 del decreto legge 19 novembre 2008, convertito con modificazioni con la Legge 9 gennaio 2009, n. 1 è sospeso per la durata di sei anni».

Conseguentemente, sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

18.325

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I ricercatori confermati già professori aggregati in possesso di idoneità, anche già scaduta, per professore associato sono inquadrati nel ruolo dei professori associati nel corso del triennio successivo all'emanazione della presente legge.

L'inquadramento avverrà nell'Università di afferenza e nel settore scientifico disciplinare per il quale sono risultati idonei o nei settori affini.

La stessa norma si applica ai professori associati in possesso di idoneità per professore ordinario».

18.326

ASCIUTTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nel terzo anno del secondo contratto di cui al comma 4, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 14, ai fini della chiamata diretta nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo, 15, comma 7. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. Le procedure si svolgono in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 15, comma 1, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione».

18.327

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 6, le università sono tenute a costituire un fondo di garanzia, proporzionale al numero di contratti di ricercatore a tempo determinato attivati, in cui sia versato almeno il 70 per cento della quota relativa alla copertura delle classi stipendiali iniziali come professore associato per almeno un quinquennio».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 50 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

18.328

GIAMBRONE, PARDI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo, nel corso del primo triennio, a diritti in ordine all'accesso al ruolo unico della docenza. In occasione del rinnovo per il secondo triennio, l'Ateneo è tenuto ad accantonare i fondi e i punti organico necessari per l'assunzione di un docente a tempo indeterminato al primo livello del ruolo unico della docenza alla scadenza del secondo triennio in un settore scientifico disciplinare compatibile con l'attività di ricerca svolta nell'ambito del contratto, ed entro tale data è tenuto ad espletare le relative procedure concorsuali. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le università non possono più conferire assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

18.329

BEVILACQUA

Al comma 8, dopo le parole: «titolari dei contratti» inserire la seguente: «rinnovati».

18.330

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, ADAMO, LIVI BACCI, Ignazio MARINO, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di razionalizzare la gestione delle risorse umane e finanziarie, nonché di valorizzare le esperienze didattiche e di ricerca già maturate, i ricercatori a tempo determinato, a domanda da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'equiparazione ai ricercatori a tempo indeterminato. Ad esito positivo della richiesta, entro lo stesso anno accademico, il richiedente viene immesso in ruolo con la qualifica di ricercatore a tempo indeterminato nel medesimo settore scientifico-disciplinare dall'ateneo ove presta la propria attività. La domanda, corredata da titoli e pubblicazioni, può essere avanzata dai ricercatori a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano concluso il loro rapporto di lavoro entro i dodici mesi antecedenti la stessa data, che siano titolari da più di tre anni accademici di carichi didattici certificati dalle università, che siano risultati vincitori all'esito di valutazioni comparative svolte secondo regole equivalenti a quelle previste dalla legge per il reclutamento dei ricercatori universitari, in quanto esplicitamente richiamate dai relativi bandi di concorso e le cui retribuzioni gravino sul fondo di finanziamento ordinario (FFO). Le università, entro sessanta giorni della presentazione della richiesta, possono rigettare la domanda di immissione in ruolo qualora le pubblicazioni e i titoli presentati dai ricercatori a tempo determinato fossero inferiori ai requisiti minimi definiti dal CUN per le ...».

18.0.300

Vittoria FRANCO, VITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Terza fascia dei professori universitari)

1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del se-

nato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.

2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.

3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.

4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

18.0.301

BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

1. Le graduatorie di cui all'art. 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le Istituzioni di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette Istituzioni.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma precedente sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Istituti musicali pareggiati previa delibera degli organi di gestione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Le Istituzioni statali di cui alla citata legge 508/99 sono autorizzate a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro del personale tec-

nico amministrativo assunto, con contratto a tempo determinato, a seguito di procedure concorsuali pubbliche, per un contingente complessivo non superiore a 340 unità, sui posti vacanti e disponibili certificati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite della dotazione organica. Per le modalità di reclutamento si applicano i principi di cui all'art. 1-*quater* del decreto-legge 5 dicembre 2005 n. 250 convertito nella legge 3 febbraio 2006 n. 27.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti corretti vi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

Art. 19.

19.300

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

19.301

RUSCONI, LIVI BACCI, CECCANTI, ICHINO, Ignazio MARINO, TREU, SOLIANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della norma citata decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

2. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi, dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i sessantacinque anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

4. Qualora il periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'inizio del successivo anno accademico sia inferiore a sei mesi, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 8 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

5. Il personale di cui ai commi 2 e 3 può chiedere, mediante domanda da presentare ai sensi del comma 6, di essere trattenuto in servizio

per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a stabilire i criteri e le modalità della presentazione della domanda di cui al comma 5.

7. In relazione alle specifiche esigenze didattiche e di ricerca ed in seguito alla positiva valutazione dell'attività di ricerca e di didattica dell'ateneo, i ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 2 e 3 possono proseguire un impegno didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti a titolo oneroso o gratuito predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo ed accedere ai fondi, pubblici e privati di ricerca. I ricercatori e i professori, che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

8. I punti organico e le risorse finanziarie derivanti dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente.

9. Alle risorse finanziarie rese disponibili nei bilanci universitari in conseguenza della variazione di età pensionabile prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo non si applica quanto disposto dal primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 9, entro tre anni dalla loro effettiva disponibilità, sono utilizzate nella misura minima del 60 per cento della loro entità per l'indizione di procedure di reclutamento di professori associati. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente comma comporta il divieto per l'ateneo di procedere alla chiamata di professori ordinari nei successivi cinque anni».

19.302

PITTONI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

2. I soggetti di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto

in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

3. I ricercatori e i professori universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico, fatta salvo quanto previsto dal comma 2.

3. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e comunque fatta salva la possibilità di avvalersi dell'opzione di cui al comma 2.

4. Le università possono stipulare con i professori e i ricercatori collocati a riposo contratti per attività di insegnamento, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'articolo 17, previa rinuncia, da parte del titolare del contratto, all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla data dell'esercizio della medesima, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

5. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera *i-bis*), la seguente:

i-ter) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte dei professori universitari, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i contratti per attività di insegnamento stipulati successivamente alla data di collocamento a riposo.».

19.303

MUSO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari, salvo che le risorse finanziarie a copertura del trattenimento in servizio siano integralmente assicurate da finanziamenti esterni, senza oneri a carico degli Atenei, nel quale caso è consentita la concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

1-bis. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti e di quelli per cui ricorrano i presupposti di cui al precedente comma.».

19.304

MUSO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari, salvo che le risorse finanziarie a copertura del trattenimento in servizio siano integralmente assicurate da finanziamenti esterni, senza oneri a carico degli Atenei, nel quale caso il richiedente ha diritto al trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

1-bis. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti e di quelli per cui ricorrano i presupposti di cui al precedente comma.».

19.305

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "sessantottesimo anno di età"».

Consequentemente, all'articolo 22 sostituire le parole: «, 14 e 17», con le seguenti: «e 14».

19.306

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "settantesimo anno di età".

Consequentemente, all'articolo 22 sostituire le parole: «, 14 e 17» con le seguenti: «e 14».

19.307

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Università possono consentire, limitatamente ai professori ordinari con anzianità nel ruolo di oltre venti anni o professori emeriti o dichiarati emeriti dal Consiglio di Facoltà, per un periodo massimo di cinque anni in caso di collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, ovvero di tre anni in caso di collocamento a riposo dopo eventuale fruizione del biennio di trattenimento in servizio, la permanenza dei medesimi per lo svolgimento, su base volontaria e senza oneri per l'Ateneo, di attività di ricerca attinenti il proprio settore scientifico-disciplinare o settore affine. I professori ordinari di cui al presente possono mantenere l'incarico di Direttori delle Scuole di Specializzazione.

19.308

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Università possono consentire, limitatamente ai professori ordinari con anzianità nel ruolo di oltre venti anni o professori emeriti o dichiarati emeriti dal Consiglio di Facoltà, per un periodo massimo di cinque anni in caso di collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, ovvero di tre anni in caso di collocamento a riposo dopo eventuale

fruizione del biennio di trattenimento in servizio, la permanenza dei medesimi per lo svolgimento, su base volontaria e senza oneri per l'Ateneo, di attività di ricerca attinenti il proprio settore scientifico-disciplinare o settore affine».

19.309

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I ricercatori universitari a tempo indeterminato attualmente in servizio con almeno 20 anni di anzianità possono richiedere il collocamento a riposo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La procedura di collocamento a riposo avviene nella qualifica superiore di professore associato mantenendo la classe stipendiale raggiunta per il calcolo del regime pensionistico. Le risorse derivanti dal presente comma sono impiegate per la chiamata, presso le sedi di appartenenza, dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale entro il primo quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 20 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5) primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

Art. 20.

20.300

ASCIUTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2004, convertito in legge 5 marzo 2004 n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle Università interessate quali lettori di madre lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madre lingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data d'instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 della legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal decreto legge n. 2 del 2004 e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma della legge 21 giugno 1995, n. 236».

20.301

GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il lettori di scambio sono equiparati ai ricercatori di prima fascia».

20.0.300

GIULIANO, ASCIUTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

20.0.301

PALMIZIO, ASCIUTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Consiglio universitario nazionale)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

20.0.302

Giancarlo SERAFINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Università straniere)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università non è attribuito alcun finanziamento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

20.0.303

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure di Welfare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di apporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (outplacement) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei ret-

tori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, e convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

20.0.304

VITALI, Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento"».

20.0.305

VITALI, Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

20.0.306

VITALI, Mariapia GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riqualificazione del sistema universitario)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per la riqualificazione del sistema universitario" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziare dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualificazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive.

Saranno incentivati i progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da Università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

- a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;
- b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;
- c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;
- d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarietà.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario", di seguito denominato "Comitato", composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del management delle organizzazioni pubbli-

che, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*.

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

20.0.307

VITA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *d)*, comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura

non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

20.0.308

VITA, Vittoria FRANCO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione e studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'Irpef fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sesni del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore re dente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 l'anno 201 e a 40 milioni di euro a decorre dall'anno 2011».

20.0.309

RUSCONI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

20.0.310

Mariapia GARAVAGLIA, FRANCO Vittoria, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA, SOLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro, ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per i soggetti e per gli stessi periodi di cui al comma 1, i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

20.0.311

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

20.0312

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è Riservato Un Punteggio Prefissato Per I Titoli Culturali E Professionali Non Inferiore Al 10 Per Cento Del Punteggio Complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio non inferiore agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 21.

G21.300

Giancarlo SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1905, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario,

preso atto che:

ai fini del riconoscimento come Università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia in applicazione della legge Il luglio 2002, n. 148, non risulta necessaria una disposizione di legge, secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 che all'articolo 2, comma 5, recita: «L'istituzione e la soppressione di università sono disposte con appositi decreti del tvlinistro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi»;

il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 1-ter disciplina la programmazione e valutazione delle Università prevedendo programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione senza tuttavia imporre alcun vincolo programmatico per l'adozione del provvedimento ministeriale di riconoscimento di nuove Università;

alcune università straniere, già oggetto di specifico emendamento in commissione (14.0.7) indi ritirato su invito del datore e del Governo, hanno già ottenuto il decreto che ne ha previsto l'istituzione come Università autorizzate ad emettere titoli ammessi a riconoscimento in Italia (il nucleo di valutazione del Ministero, il Cun e la Crui hanno riscontrato l'esistenza dei requisiti necessari ad operare come Università in Italia) e necessitano quindi unicamente del decreto che le riconosca come Università non statali idonee a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia;

impegna il governo in presenza dei requisiti sopra ricordati, a procedere alla emanazione del provvedimento di riconoscimento delle predette

università straniere come università non statali legalmente riconosciute, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.

G21.301

LAURO, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1905 preso atto che ai fini del riconoscimento come Università non statale autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia, in applicazione della legge Il luglio 2002, n. 148, , non risulta necessaria una disposizione di legge, secondo quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, che ha abrogato le disposizioni del regolamento di cui al citato regolamento n. 43 ad eccezione dell'articolo 2 commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 6 e 7, nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4. In particolare il citato comma 5 recita: «L'istituzione e la soppressione di università sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le modalità attuative ed i tempi»;

preso atto che la legge 31 marzo 2005 n. 43 all'articolo Iter disciplina la programmazione e valutazione delle Università che adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istituzione, non prevedendo alcuna vincolo programmatico per l'adozione del provvedimento del Ministro di riconoscimento di nuove Università;

preso atto che ai sensi delle norme contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, l'Università di che trattasi ha già ottenuto il decreto che ne ha previsto l'istituzione come Università autorizzata ad emettere titoli ammessi a riconoscimento in Italia (il nucleo di valutazione del Ministero e il Cun e Crul hanno riscontrato l'esistenza dei requisiti necessari ad operare come Università in Italia) necessita unicamente del decreto che la riconosca come Università non statale idonea a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia;

impegna il Governo in presenza dei requisiti sopra ricordati a procedere alla emanazione del provvedimento di riconoscimento come Università non statale, legalmente riconosciuta autorizzata a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia.

EMENDAMENTI

21.0.300

LAURO, SPADONI URBANI, LICASTRO SCARDINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le Università straniere autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n.148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004 e previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, sono riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio. L'autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitario aventi valore legale è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici».

21.0.301

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Risorse economiche aggiuntive per le università)

1. All'articolo 60, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito di impresa dichiarato"».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione) valutato in 40 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della

legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

21.0.302

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 56-bis) entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:

a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dalle parole: «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;

b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n.168;

c) l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341;

d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma di laurea e», l'articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed», l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole "muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado", l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole "abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e", del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."».

Art. 22.

22.300

GRAMAZIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Norme transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato a tempo determinato e di assegnista di ricerca, le Università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo 111.

2. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola "triennio" *sono inserite le seguenti parole*: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 Novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

4. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le seguenti parole: «Le Università».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

6. I Professori Aggregati affidatari di insegnamento nei corsi di laurea da oltre 12 anni e con anzianità nel ruolo di ricercatore confermato di oltre 25 anni sono inquadrati a richiesta nel ruolo dei Professori (o Associati o Aggregati Stabilizzati o Associati Equiparati) purchè non derivino nuovi oneri per la finanza pubblica. I posti dei beneficiari della presente norma transitoria sono ad esaurimento.

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza Pubblica».

22.301

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, DELLA MONICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente».

22.302

BEVILACQUA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, alle università è data facoltà di completare le assunzioni dei professori di I e II fascia relativamente ai concorsi banditi nella prima e nella seconda sessione 2008, già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

22.303

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,».

22.304

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI

Al comma 3, dopo le parole: «hanno conseguito» inserire le seguenti: «o conseguiranno, entro il 31 dicembre 2010».

22.306

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero per altri due anni dalla data di scadenza dell'idoneità, nel caso in cui la stessa sia scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.307

PITTONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto interministeriale, adottato di concerto con il Ministro della Salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e della loro distribuzione su base regionale al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento».

22.308

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 18 comma 6 della presente legge, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo,

le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno.».

22.309

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca».

22.310

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei primi sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, la programmazione dell'organico docente di cui all'articolo 15, comma 2, assicura le risorse finalizzate alla copertura a cadenza regolare di posti di professore di ruolo di seconda fascia in misura almeno pari, nel predetto periodo, ad un quarto del numero dei ricercatori di ruolo in servizio in ciascun ateneo. Le procedure si svolgono con le modalità di cui agli articoli 14, 15 e 18 della presente legge. A tal fine il Ministero può destinare, in regime di cofinanziamento, appositi fondi.».

22.311

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 18 della presente legge e all'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230, nonché agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata

diretta autorizzata dal Ministero un periodo di ricerca e di docenza nelle università italiane ai sensi del comma 9 della stessa legge n. 230 del 2005 è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l'attività effettivamente prestata ai sensi delle predette disposizioni. Al relativo onere, pari a euro 4.917.618, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

22.312

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'ambito della programmazione del personale docente di cui all'articolo 15, comma 1, ferme restando le norme in materia di reclutamento e di organico docente, per gli anni 2012-2017, il Ministero, in regime di cofinanziamento con gli atenei, assicura la copertura di un numero di posti di professore associato complessivamente pari nel periodo ad almeno un terzo del numero di ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso la singola università alla data del 31 dicembre 2011. L'entità e le modalità di cofinanziamento sono stabilite con decreto del Ministro da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalla predetta disposizione, valutato in 50 milioni di euro, si provvede riducendo in misura corrispondente l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e sopprimendo il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.

22.313

D'ALIA, BIANCHI

Dopo il comma 6 inserire seguente:

«6-bis. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'Università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».

22.314

ASCIUTTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale"».

22.315

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SOLIANI

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguente commi:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".».
